

Messaggio

numero	data	Dipartimento
7883	9 settembre 2020	FINANZE E ECONOMIA
Concerne		

Adeguamento della Legge tributaria cantonale alla legge federale sulla revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa

INDICE

1.	INTRODUZIONE: IL SISTEMA D'IMPOSIZIONE ALLA FONTE ODIERNO	2
2.	LE RAGIONI DELLA MODIFICA.....	3
3.	LE PRINCIPALI MODIFICHE DELLA LEGGE FEDERALE SULLA REVISIONE DELL'IMPOSIZIONE ALLA FONTE DEL REDDITO DA ATTIVITÀ LUCRATIVA.....	4
3.1	Introduzione della tassazione ordinaria ulteriore obbligatoria.....	4
3.1.1	Per i residenti con redditi superiori a CHF 120'000	4
3.1.2	Per i residenti con redditi d'altra fonte.....	5
3.2	Introduzione della tassazione ordinaria ulteriore su richiesta	5
3.2.1	Per i residenti con redditi inferiori a CHF 120'000	5
3.2.2	Per i frontalieri "quasi residenti"	6
3.2.3	Chi non soddisfa i requisiti della quasi residenza.....	7
3.3	Scadenza e competenza territoriale per il prelievo dell'imposta alla fonte.....	8
3.4	Introduzione dell'obbligo di inoltro del conteggio di imposta alla fonte per via elettronica e provvigione per il debitore della prestazione imponibile	8
3.5	Competenza territoriale cantonale e comunale per la tassazione ordinaria ulteriore.....	10
3.6	Relazioni con l'Accordo dei frontalieri vigente e parafato	10
3.7	La nuova Ordinanza federale sull'imposta alla fonte OIFo e normative analoghe sul piano cantonale	11
3.8	Imposizione dei contributi AVS rimborsati.....	11
3.9	Conteggio e versamento dell'imposta alla fonte con modello annuale	11
4.	COMMENTO AGLI ARTICOLI DI LEGGE	12
5.	RIPERCUSSIONI FINANZIARIE	23
6.	CONCLUSIONI.....	24



1. INTRODUZIONE: IL SISTEMA D'IMPOSIZIONE ALLA FONTE ODIERNO

Il concetto di residenza nel diritto fiscale internazionale è sancito all'art. 4 del Modello OCSE il quale indica che una persona è *residente* in uno Stato se è illimitatamente assoggettata all'imposta secondo il diritto vigente nello Stato in questione.

Ai sensi del diritto svizzero, si considerano pertanto *residenti* in Svizzera le persone che sono *illimitatamente assoggettate all'imposta in Svizzera in ragione della loro appartenenza personale*. Conformemente all'art. 3 della Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD), all'art. 3 della Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) e all'art. 2 della Legge tributaria (LT), le persone fisiche sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza personale, e quindi in linea di principio assoggettate illimitatamente, se hanno domicilio o dimora fiscali in Svizzera, rispettivamente nel Cantone.

Nel sistema attuale svizzero, sono per contro assoggettati all'imposta alla fonte i lavoratori stranieri senza permesso di domicilio, ma con domicilio o dimora fiscali in Svizzera (cosiddetta "*persona imposta alla fonte residente*") nonché le persone senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera che conseguono un reddito lordo da attività lucrativa nel nostro Paese (cosiddetta "*persona imposta alla fonte non residente*").

Ai sensi della legislazione attuale, se il reddito lordo di una persona *residente*, imposta alla fonte, supera l'importo di CHF 120'000¹ all'anno, viene effettuata una tassazione ordinaria sostitutiva (art. 90 LIFD e 113 LT). Attualmente questa tassazione sostitutiva è applicata al 9 per cento² del totale delle persone assoggettate all'imposta alla fonte. Se il limite menzionato non è raggiunto, il contribuente può far valere deduzioni supplementari mediante le cosiddette "*correttive*", ossia le "*correzioni della tariffa*". Queste correzioni sono concesse oggi solo se le deduzioni richieste superano quelle già considerate forfettariamente nella tariffa dell'imposta alla fonte oppure se tali deduzioni non sono proprio considerate - a priori - nella tariffa stessa³. La tariffa applicabile dopo la "correttiva" risulta pertanto quella applicabile al nuovo reddito imponibile calcolato dopo le deduzioni supplementari. L'imposta alla fonte già pagata è computata nell'importo dell'imposta dovuto ed eventuali eccedenze sono restituite.

In virtù dell'attuale prassi in materia di correzione della tariffa, anche alcuni *non residenti* possono chiedere le "correttive". Questa possibilità è stata confermata e precisata nella decisione del Tribunale federale (TF) del 26 gennaio 2010 (di cui si dirà meglio in seguito), in cui la massima istanza svizzera ha stabilito il principio della "*quasi residenza*". Per chi non può rientrare in questa categoria e quindi non ha diritto alla "correttiva", rispettivamente per chi non la chiede, l'imposta alla fonte costituisce per contro un onere definitivo con effetto liberatorio⁴.

¹Nel diritto vigente si effettua una tassazione ordinaria per i residenti che conseguono un reddito superiore a CHF 120'000. L'imposizione ordinaria attuale entra in gioco oggi quando, a causa del sistema di imposizione del reddito progressivo, le deduzioni considerate forfettariamente nella tariffa dell'imposta alla fonte non rispecchiano la capacità economica in maniera adeguata (così nel messaggio n. 14.093 del 28 novembre 2014, pag. 611).

² Dati riportati nel messaggio del Consiglio federale n. 14.093 del 28 novembre 2014 pag. 610.

³Le tariffe comprendono deduzioni forfettarie per le spese professionali e i premi di assicurazioni nonché deduzioni degli oneri familiari (innanzitutto le deduzioni per i figli). Gli importi forfettari, basati su valori medi considerati nella tariffa dell'imposta alla fonte, contribuiscono a semplificare il sistema fiscale, ma non tengono conto sempre interamente delle situazioni individuali dei lavoratori.

⁴Ciò significa che l'imposta alla fonte sostituisce le imposte sul reddito da attività lucrativa della Confederazione, del Cantone e del Comune, calcolate secondo la tassazione ordinaria.

2. LE RAGIONI DELLA MODIFICA

Con la sentenza DTF 136 II 241 del 26 gennaio 2010, il TF ha esaminato per la prima volta la compatibilità del regime svizzero d'imposizione alla fonte con l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC). Per interpretare le disposizioni di tale Accordo il TF si è avvalso della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) in merito alla libera circolazione dei lavoratori.

Nella sentenza⁵, il TF ha constatato che il regime attuale svizzero di imposizione alla fonte dei *non residenti* assoggettati a tale imposta viola in determinati casi l'ALC. Il TF ha preso spunto dalle sentenze della CGUE, secondo le quali sussiste una discriminazione inammissibile quando i contribuenti *non residenti* sono trattati diversamente dai contribuenti *residenti* che si trovano in una situazione analoga. Secondo la giurisprudenza della CGUE, si presuppone sempre una situazione analoga quando i *non residenti* non conseguono proventi significativi nel loro Stato di domicilio e il loro reddito imponibile deriva essenzialmente da un'attività esercitata nello Stato in cui è situato il luogo di lavoro. Se questa quota supera infatti il 90% dei proventi mondiali, il contribuente *non residente* deve essere qualificato come un «*quasi residente*». **Secondo il TF, tra la situazione di un «quasi residente» e quella di un residente, che è tassato secondo la procedura ordinaria ed esercita un'attività dipendente, non sussiste infatti alcuna differenza oggettiva che possa giustificare una disparità di trattamento in ambito fiscale, prendendo in considerazione la situazione personale e familiare del contribuente⁶.**

Il 2 giugno 2010 inoltre, il Tribunale amministrativo del Canton Neuchâtel ha deciso di applicare gli stessi principi, sanciti nella citata sentenza del TF, anche per i residenti assoggettati all'imposta alla fonte⁷.

Da allora, nella prassi amministrativa, si è tenuto conto delle sentenze menzionate, anche se le modifiche introdotte dalle stesse non erano ancora riflesse in un cambiamento legislativo. L'intervento legislativo federale, per uniformare le prassi cantonali eterogenee riscontrate in questo ambito, è riflesso nella *Legge federale concernente la revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa*, la quale persegue appunto lo scopo di evitare, per quanto possibile, le disparità di trattamento tra le persone tassate secondo la procedura ordinaria e quelle assoggettate all'imposta alla fonte.

⁵Concretamente doveva essere giudicato il ricorso di un frontaliere svizzero che abitava in Francia ed esercitava un'attività lucrativa dipendente a Ginevra.

⁶Il TF ha confermato questo parere in tre altre sentenze che riguardavano la fattispecie della «*quasi residenza*» nello stesso anno. La critica principale del TF è rivolta al fatto che ai lavoratori imposti alla fonte non sono riconosciute le deduzioni applicabili ai contribuenti, in analoga situazione, imposti ordinariamente. Per il TF, la ritenuta d'imposta alla fonte resta giustificata anche in tali situazioni, tuttavia unicamente quale garanzia della riscossione dell'imposta sul reddito. L'imposta alla fonte svolge infatti in tal caso un'importanza fondamentale, ritenuto che – salvo accordi internazionali di diverso tenore – la trasmissione di decisioni o sentenze in questioni fiscali a destinatari all'estero non è ammessa sotto il profilo del diritto internazionale a causa del principio di sovranità.

⁷Nel caso concreto si trattava di una coppia con permesso di dimora B in cui entrambi i coniugi conseguivano un reddito annuo lordo inferiore a CHF 120'000. Secondo la sentenza questa categoria di persone non può essere svantaggiata rispetto ai contribuenti tassati secondo la procedura ordinaria.

3. LE PRINCIPALI MODIFICHE DELLA LEGGE FEDERALE SULLA REVISIONE DELL'IMPOSIZIONE ALLA FONTE DEL REDDITO DA ATTIVITÀ LUCRATIVA

La modifica di legge federale prevede sostanzialmente che tutti i *residenti*, imposti alla fonte, siano sottoposti (o possano chiedere di essere sottoposti) ad una tassazione ordinaria ulteriore. In questo modo è garantita la parità di trattamento con i contribuenti già tassati usualmente secondo la procedura ordinaria.

La modifica federale, applicabile sia per la LIFD che per la LAID (e quindi obbligatoria per la LT), distingue tra tre tipologie di *residenti* imposti alla fonte, che possono essere assoggettati alla procedura ordinaria:

- a) i *residenti con redditi superiori a CHF 120'000* (cfr. punto 3.1.1) **obbligati** alla procedura ordinaria
- b) i *residenti con redditi inferiori a CHF 120'000* (cfr. punto 3.2.1) a cui è data facoltà di **richiedere** la procedura ordinaria e
- c) i *non residenti*, dei quali ad alcuni, *se soddisfano i requisiti per la "quasi residenza"* (cfr. punto 3.2.2) è data facoltà di **richiedere** la procedura ordinaria.

Indipendentemente dall'ammontare del reddito assoggettato all'imposta alla fonte, per i *residenti* (punto a o b) è prevista comunque l'imposizione ordinaria ulteriore **obbligatoria** se *conseguono redditi d'altra fonte* (cfr. punto 3.1.2).

3.1 Introduzione della tassazione ordinaria ulteriore obbligatoria

3.1.1 Per i residenti con redditi superiori a CHF 120'000

Ai sensi dell'art. 89 cpv. 1 lett. a LIFD, 33a cpv. 1 lett. a LAID e nuovo art. 108 cpv.1 lett. a LT, se i redditi lordi assoggettati all'imposta alla fonte di un residente superano un determinato importo⁸, il contribuente è assoggettato **obbligatoriamente** alla procedura della tassazione ordinaria ulteriore. L'art. 9 cpv. 1 OIFo fissa questo importo per l'imposta federale diretta e prevede attualmente che la tassazione ordinaria ulteriore deve essere effettuata obbligatoriamente per le persone assoggettate all'imposta alla fonte con domicilio o dimora fiscali in Svizzera il cui reddito lordo annuo da attività lucrativa dipendente è pari o superiore a CHF 120'000.

Il calcolo è effettuato prima dello scorporo di eventuali proventi imponibili all'estero. Per la determinazione dell'importo minimo nel caso di coniugi che vivono in comunione domestica⁹, i redditi lordi da attività lucrativa dipendente dei coniugi **non** vengono sommati, quindi, se il reddito lordo di uno di essi ammonta ad almeno CHF 120'000 nel corso di un anno fiscale scatta automaticamente l'obbligo della tassazione ordinaria ulteriore per entrambi. In caso di assoggettamento inferiore a un anno, per calcolare l'importo minimo i redditi salariali lordi periodici sono convertiti in un reddito su 12 mesi e a questo vengono aggiunte le componenti salariali lorde aperiodiche senza convertirle. La tassazione ordinaria ulteriore è mantenuta sino alla fine dell'assoggettamento all'imposta alla fonte, anche se il reddito lordo è temporaneamente o durevolmente inferiore all'importo minimo di CHF 120'000, se i coniugi divorziano oppure si separano legalmente o di fatto.

⁸ Fissato, a livello federale, all'art. 9 dell'Ordinanza del Dipartimento federale delle finanze (DFF) sull'imposta alla fonte nel quadro dell'imposta federale diretta (Ordinanza sull'imposta alla fonte, OIFo), d'intesa con i Cantoni e ripreso, a livello cantonale, nel Regolamento della Legge tributaria (RLT).

⁹ I coniugi che vivono in comunione domestica non sono assoggettati all'imposta alla fonte se uno di essi ha la cittadinanza svizzera o possiede il permesso di domicilio. Se il coniuge con cittadinanza svizzera o permesso di domicilio è residente all'estero con domicilio separato, il lavoratore residente e operante in Svizzera rimane assoggettato all'imposta alla fonte.

L'Autorità cantonale di tassazione trasmette la dichiarazione d'imposta al contribuente che adempie i requisiti sopra esposti. Contestualmente fissa il termine per la presentazione della dichiarazione d'imposta ordinaria completa di tutti gli allegati. Se la dichiarazione d'imposta non viene presentata, l'autorità fiscale cantonale segue l'usuale procedura prevista per i contribuenti tassati secondo la procedura ordinaria (art. 198 cpv. 2 – diffida, art. 204 cpv. 2 – tassazione d'ufficio, art. 257 cpv. 1 – multa per violazione degli obblighi procedurali).

3.1.2 Per i residenti con redditi d'altra fonte

Nel quadro delle modifiche previste dal regime d'imposizione alla fonte non ha senso mantenere la tassazione ordinaria complementare (attuale art. 112 LT), dal momento che gli stessi proventi non assoggettati all'imposta alla fonte possono essere rilevati tramite la tassazione ordinaria ulteriore. È quindi più mirato proporre un'uniformazione procedurale in modo che ai contribuenti *residenti* con redditi e sostanza che non sottostanno all'imposta alla fonte si applichi solo una modalità di tassazione. I contribuenti che finora erano tassati con la *tassazione ordinaria complementare* saranno assoggettati **obbligatoriamente**, per la totalità dei loro proventi, *alla tassazione ordinaria ulteriore*. L'imposta alla fonte già ritenuta sul reddito da attività lucrativa è computata senza interessi nell'importo dell'imposta dovuta secondo la procedura ordinaria.

Sono considerati redditi d'altra fonte, in particolare, i redditi da attività lucrativa indipendente, gli alimenti e i contributi di mantenimento, le rendite per orfani, le rendite per vedovi e i ricavi da sostanza mobiliare o immobiliare. In questi casi la persona assoggettata all'imposta alla fonte **deve chiedere** all'autorità fiscale competente i moduli per la dichiarazione d'imposta entro il 31 marzo dell'anno fiscale successivo a quello della scadenza della prestazione. Anche in questo caso, la tassazione ordinaria ulteriore si applica obbligatoriamente fino al termine dell'assoggettamento all'imposta alla fonte. Se il contribuente viola i propri obblighi procedurali può essere passibile di sanzioni (art. 198 cpv. 2 – diffida, art. 204 cpv. 2 – tassazione d'ufficio, art. 257 cpv. 1 – multa per violazione degli obblighi procedurali).

3.2 Introduzione della tassazione ordinaria ulteriore su richiesta

3.2.1 Per i residenti con redditi inferiori a CHF 120'000

Se i redditi lordi sono inferiori all'importo fissato dalla OIFo¹⁰, rispettivamente dal Regolamento della Legge tributaria (RLT), viene effettuata una tassazione ordinaria ulteriore soltanto se, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello fiscale, viene presentata la relativa richiesta (89a LIFD, 33b LAID e nuovo art. 109 LT). Per le persone che lasciano la Svizzera il termine per la presentazione della richiesta scade al momento della notificazione della loro partenza presso l'autorità competente (cfr. art. 89a cpv. 3 LIFD, art. 33b cpv. 3 LAID e nuovo art. 109 cpv. 3 LT).

Per quanto attiene alla procedura cantonale, la richiesta dovrà essere inoltrata, entro il menzionato termine (pena la decadenza del diritto), all'autorità competente, su modulo ufficiale, firmato dal contribuente e dall'eventuale coniuge. Il non rispetto del termine verrà accertato d'ufficio dall'autorità fiscale con una decisione di non entrata in materia. Se la richiesta non soddisfa gli altri requisiti formali (modulo/firma), l'autorità fiscale concede al richiedente un termine per rimediare. Nel contempo gli segnala che nel caso di

¹⁰Attualmente CHF 120'000, art. 9 cpv. 1 OIFo.

inosservanza, non si entrerà nel merito della richiesta di tassazione ordinaria ulteriore e la ritenuta d'imposta alla fonte operata diventerà definitiva.

Se la persona assoggettata all'imposta alla fonte presenta, nella forma corretta, entro il termine previsto, o entro il termine suppletorio, una richiesta di tassazione ordinaria ulteriore, l'autorità fiscale competente le recapita una dichiarazione d'imposta per l'anno fiscale corrispondente. Se, nonostante diffida, non presenta la dichiarazione d'imposta, l'autorità fiscale esegue la tassazione d'ufficio (art. 204 cpv. 2). Alla persona assoggettata all'imposta alla fonte può inoltre essere comminata una multa per violazione degli obblighi procedurali (cfr. art. 174 LIFD, 257 LT).

Il contribuente che presenta una richiesta tempestiva e corretta deve essere cosciente anche delle eventuali conseguenze negative del suo atto: la richiesta non può più essere ritirata e, se il debito fiscale accertato nella procedura di tassazione ordinaria dovesse risultare superiore all'imposta ritenuta alla fonte, egli sarà chiamato nuovamente alla cassa. Inoltre, egli resterà legato alla procedura di tassazione ordinaria anche negli anni successivi e fino al termine dell'assoggettamento all'imposta alla fonte.

Per i contribuenti *residenti* che rinunciano a presentare una richiesta, l'imposta alla fonte resta per contro un onere definitivo con effetto liberatorio. Le persone interessate possono sempre presentare una richiesta il seguente anno fiscale. Anche in tal caso valgono tuttavia le eventuali conseguenze negative sopra menzionate.

3.2.2 Per i frontalieri "quasi residenti"

Con la sentenza del 26 gennaio 2010 il TF ha stabilito che le persone assoggettate all'imposta alla fonte che non hanno domicilio o dimora fiscali in Svizzera, ma che nel nostro Paese conseguono oltre il 90 per cento dei loro proventi mondiali, hanno diritto alle stesse deduzioni delle persone sottoposte alla procedura d'imposizione ordinaria.

Con l'introduzione dei nuovi art. 99a LIFD, 35a LAID e 14 OIFo, questo concetto della *quasi residenza* sancito dal TF è stato ancorato nella legislazione federale e cantonale. Analoghi parametri¹¹ verranno infatti ripresi anche a livello cantonale all'art. 118 LT e nel Regolamento della Legge tributaria (RLT).

I *non residenti*, che adempiono alle menzionate condizioni, possono presentare, entro il 31 marzo dell'anno civile successivo all'anno fiscale in questione (pena la decadenza del diritto), una richiesta per la tassazione ordinaria ulteriore. Per quanto attiene alla procedura cantonale, il contribuente *quasi residente* che vuole chiedere la tassazione ordinaria ulteriore deve trasmettere, entro il menzionato termine, alla competente autorità cantonale di tassazione, il relativo modulo ufficiale di richiesta (corredato da tutti i documenti necessari per la verifica delle condizioni della *quasi residenza*), firmato da lui e dall'eventuale coniuge e con la designazione del recapito obbligatorio in Svizzera ai sensi del nuovo art. 209a cpv. 2 LT. Il non rispetto del termine verrà accertato d'ufficio dall'autorità fiscale con una decisione di non entrata in materia. Se la richiesta non soddisfa gli altri requisiti formali

¹¹I parametri, definiti a livello federale all'art. 99a cpv. 1 LIFD e art. 35a LAID indicano che i *quasi residenti* possono chiedere, entro il 31 marzo dell'anno successivo al corrispondente anno fiscale, una tassazione ordinaria ulteriore se non conseguono redditi significativi nello Stato di residenza, la parte preponderante dei proventi mondiali, compresi i proventi del coniuge (e ad es. il valore locativo dell'abitazione all'estero), è imponibile in Svizzera, la loro situazione è paragonabile a quella di un contribuente domiciliato in Svizzera o la tassazione è necessaria per far valere deduzioni previste in Convenzioni intese ad evitare la doppia imposizione.

(modulo/firma/designazione del recapito), l'autorità fiscale concede al richiedente un termine per rimediare. Nel contempo le segnala che nel caso di inosservanza, non si entrerà nel merito della richiesta di tassazione ordinaria ulteriore e la ritenuta d'imposta alla fonte operata diventerà definitiva.

Se il contribuente *quasi residente* presenta, nella forma corretta, entro il termine previsto o entro il termine suppletorio, una richiesta di tassazione ordinaria ulteriore, l'autorità fiscale competente le recapita una dichiarazione d'imposta per l'anno fiscale corrispondente¹². Se, nonostante diffida, non viene presentata la dichiarazione d'imposta, l'autorità fiscale esegue la tassazione d'ufficio. Alla persona assoggettata all'imposta alla fonte può essere comminata una multa per violazione degli obblighi procedurali (cfr. art. 174 LIFD, 257 LT). Se, per contro, egli presenta la dichiarazione d'imposta completa di tutte le informazioni e degli allegati, l'autorità competente effettua la tassazione ordinaria ulteriore. Come già sottolineato in precedenza, il contribuente che presenta una richiesta tempestiva e corretta deve essere cosciente anche delle eventuali conseguenze negative del suo atto: la richiesta non può più essere ritirata e, se il debito fiscale accertato nella procedura di tassazione ordinaria o d'ufficio dovesse risultare superiore all'imposta ritenuta alla fonte, egli sarà chiamato nuovamente alla cassa.

Chi, in qualità di *quasi residente* decide, per un determinato anno fiscale, di chiedere la tassazione ordinaria ulteriore, non rimane legato a questo sistema anche nei periodi fiscali futuri. Nell'anno fiscale successivo egli può – ma non è obbligato – presentare nuovamente una richiesta di tassazione ordinaria ulteriore. Se la richiesta è stata presentata ma le condizioni sopra menzionate non sono soddisfatte, egli resta imposto alla fonte. L'imposta alla fonte ha effetto liberatorio per lui.

3.2.3 Chi non soddisfa i requisiti della quasi residenza

Per i *non residenti* che non soddisfano le condizioni della *quasi residenza* l'imposta alla fonte ha effetto definitivo e liberatorio. Questo è materialmente sostenibile in quanto, secondo la costante giurisprudenza della CGUE, di principio, i lavoratori *non residenti* non si trovano in una situazione paragonabile a quella dei lavoratori *residenti* per cui sul piano fiscale possono essere trattati diversamente. Il diritto primario d'imposizione per questi contribuenti spetta di principio allo Stato di residenza. Il reddito che un non residente consegue nello Stato in cui è situato il luogo di lavoro costituisce infatti solo una parte dei suoi proventi totali, i quali sono realizzati per una parte rilevante nello Stato di domicilio, dove possono essere tenute in considerazione le esigenze personali e familiari in modo appropriato. Nello Stato in cui è situato il luogo di lavoro devono per contro essere considerate le spese relative al conseguimento del reddito. Tali deduzioni, come pure gli oneri famigliari, sono già considerate forfettariamente nella tariffa d'imposta alla fonte svizzera¹³.

Chi, in qualità di *non residente*, chiede deduzioni supplementari e quindi non comprese nella tariffa dell'imposta alla fonte, deve far valere queste spese nello Stato di domicilio. Ciò vale in particolare per le spese professionali e i contributi previdenziali del secondo pilastro che superano gli importi forfettari presi in considerazione nelle tariffe dell'imposta alla fonte nonché tutte le altre deduzioni. Le eventuali disposizioni disciplinate nelle CDI costituiscono eccezioni.

¹²Una richiesta presentata nella forma corretta non può più essere ritirata per quel determinato periodo fiscale.

¹³ Per i coniugi, come specificato al commento all'art. 118, la tassazione ordinaria ulteriore viene data in base ai proventi dei coniugi realizzati in Svizzera rispetto ai loro proventi mondiali. Se viene concessa la tassazione ordinaria ulteriore e un coniuge realizza proventi all'estero, le deduzioni dovranno essere ripartite.

3.3 Scadenza e competenza territoriale per il prelievo dell'imposta alla fonte

L'imposta alla fonte è dovuta alla scadenza della prestazione imponibile. Il nuovo art. 240 cpv. 4 LT precisa che la trattenuta dell'imposta alla fonte scade al momento del pagamento, del versamento, del bonifico, dell'accreditamento o della compensazione della prestazione imponibile.

In merito alla competenza territoriale cantonale per il prelievo dell'imposta alla fonte, il progetto federale ha introdotto una modifica sostanziale rispetto al diritto vigente. Il nuovo art. 121 LT cpv. 1-3 (art. 107 cpv. 1-3 LIFD e 38 cpv. 1-3 LAID) stabilisce che, alla scadenza della prestazione imponibile, il debitore è tenuto al conteggio diretto:

- con il Cantone di domicilio o di dimora fiscali del contribuente (per i contribuenti *residenti* o i *dimoranti settimanali*);
- con il Cantone in cui egli stesso ha il domicilio o la dimora fiscali oppure la sede o l'amministrazione (per i lavoratori *non residenti*, gli amministratori, i creditori ipotecari, i beneficiari di prestazioni previdenziali dell'impiego pubblico e di diritto privato e per i beneficiari delle partecipazioni di collaboratore) e infine
- con il Cantone in cui gli artisti, gli sportivi o i conferenzieri esercitano la loro attività.

Questa misura genera uno sgravio amministrativo per i Cantoni, dato che non si deve più effettuare il conteggio intercantonale tra Cantone di lavoro e Cantone di domicilio del contribuente. In questo modo è garantita infine anche una concordanza conforme al sistema con il conteggio elettronico dell'imposta alla fonte (ELM/Qst). Dal 1° gennaio 2014, infatti, grazie al corrispondente software per la dichiarazione dei salari, il debitore della prestazione imponibile ha la possibilità di usufruire della dichiarazione elettronica, conteggiando però imperativamente e direttamente l'imposta alla fonte con ogni Cantone avente diritto.

3.4 Introduzione dell'obbligo di inoltro del conteggio di imposta alla fonte per via elettronica e provvigione per il debitore della prestazione imponibile

La revisione della legge federale ha uniformato la provvigione di riscossione per tutti i Cantoni: gli art. 100 cpv. 3 LIFD e 37 cpv. 3 LAID indicano infatti che la provvigione di riscossione deve essere compresa tra l'1 e il 2 per cento dell'ammontare complessivo dell'imposta alla fonte. In Cantone Ticino l'attuale regolamentazione è già conforme alle nuove normative federali. La nostra provvigione è infatti attualmente pari al 2% delle imposte trattenute e riversate, nel caso di utilizzo dell'applicativo IFonte e dell'1% negli altri casi (attuale art. 121 cpv. 4 LT).

Da diversi anni in Canton Ticino è stata data la possibilità ai datori di lavoro, tramite l'applicativo informatico "IFonte" di inviare i dati all'autorità fiscale in formato elettronico. L'applicativo *IFonte* permette all'autorità fiscale di elaborare tutta una serie di dati e di importare i certificati salariali trasmessi elettronicamente dai datori di lavoro senza ulteriori passaggi e oneri amministrativi¹⁴.

Per il debitore della prestazione imponibile "IFonte" presenta notevoli vantaggi:

- non viene richiesta nessuna installazione, l'applicativo è presente su di una piattaforma Internet all'indirizzo www.ifonte.ti.ch;

¹⁴Questa importazione automatica dei dati presuppone tuttavia che i sistemi di gestione dell'imposta alla fonte dei debitori della prestazione imponibile siano certificati *Swissdec 4.0*.

- la ripresa guidata dei dati anagrafici dei dipendenti assoggettati all'imposta alla fonte evita errori di copiatura;
- il programma possiede un calcolatore per le trattenute d'imposta;
- sulla base di queste il programma calcola in automatico la provvigione a favore del datore di lavoro;
- a dipendenza delle casistiche annunciate dal datore di lavoro, il programma crea automaticamente la corretta modulistica in formato "pdf" (ad es. "Formulario di annuncio / Questionario per dipendenti assoggettati all'imposta alla fonte", "Rendiconto d'incasso globale trimestrale", "Conteggio annuale", "Attestato-ricevuta");
- i rendiconti trimestrali e il conteggio annuale sono trasmessi per via elettronica;
- non vi è alcuna necessità di invio in formato cartaceo del "Formulario d'annuncio / Questionario per dipendenti assoggettati all'imposta alla fonte", rispettivamente dei rendiconti trimestrali;
- il programma permette la stampa selettiva dei vari formulari in modo che il contribuente possa conservarne una copia cartacea, se lo desidera.

La nuova legislazione presume un carico di lavoro per l'autorità fiscale non indifferente per la ripresa manuale dei dati, segnatamente per tutte le casistiche in cui l'assoggettato alla fonte beneficerà della tassazione ordinaria ulteriore. Ritenuti i benefici sia per il debitore della prestazione imponibile, che per l'autorità fiscale, confrontata in caso contrario con un volume di ripresa dati esorbitante e dei costi amministrativi notevoli (si pensi ad esempio alla gestione di casistiche di tassazione ordinaria ulteriore che lavorano per più datori di lavoro), si propone in questa sede di rendere obbligatorio, a partire dal 1.1.2022 l'allestimento in elettronico e l'inoltro via internet all'autorità fiscale competente, tramite l'applicativo ufficiale *IFonte*, dei conteggi d'imposta alla fonte. La modifica è riflessa nel nuovo art. 120 cpv. 1 lett. d LT la cui entrata in vigore, forte della deroga transitoria dell'art. 315 LT, viene proposta per l'anno dopo quella del resto delle modifiche, proprio per poter fornire sufficiente tempo ai debitori della prestazione imponibile, che utilizzano sistemi informatici non compatibili, di potersi adeguare per tempo. Per agevolare questa transizione dal cartaceo all'elettronico, la Divisione delle contribuzioni è inoltre intenzionata a mettere a disposizione alcuni servizi di formazione e consulenza ai debitori della prestazione imponibile, ancora da definire nel dettaglio, per facilitare ulteriormente tale passaggio.

Ritenuto quanto precede, per coerenza, si rende necessario adeguare dal 1.1.2022 anche le condizioni per il ricevimento della provvigione di riscossione da parte del debitore della prestazione imponibile (nuovo art. 120 cpv. 6 LT). Dal 1.1.2022, unicamente il debitore della prestazione imponibile che adempie al proprio obbligo di allestire i conteggi d'imposta alla fonte **in formato elettronico e di inoltrarli via internet all'autorità fiscale competente**, tramite l'applicativo ufficiale *IFonte*, avrà diritto alla provvigione di riscossione. Dal 1.1.2022 tale provvigione, conformemente al diritto federale, sarà pari all'1.5% delle imposte trattenute e riversate. Per le prestazioni in capitale la nuova regolamentazione federale (art. 100 cpv. 3 LIFD e art. 37 cpv. 3 LAID) prevede tuttavia che la provvigione di riscossione debba essere pari all'1% dell'ammontare complessivo dell'imposta alla fonte, introducendo un tetto massimo per le prestazioni in capitale di CHF 50 per ogni prestazione in capitale per quanto concerne l'imposta alla fonte di Confederazione, Cantone e Comune. La modifica è riflessa nel nuovo art. 120 cpv. 7 LT.

Ora come allora, le provvigioni sono direttamente dedotte dall'importo del versamento e possono essere ridotte dall'autorità fiscale se il debitore della prestazione imponibile contravviene ai propri obblighi procedurali. Decade completamente nel caso in cui l'autorità

fiscale deve procedere ad una tassazione d'ufficio per la mancata, o la tardiva, presentazione del conteggio di cui all'art. 120 cpv. 1 lett. c o nel caso in cui il debitore della prestazione imponibile non inoltri il conteggio con la procedura prescritta dall'art. 120 cpv. 1 lett. d.

3.5 Competenza territoriale cantonale e comunale per la tassazione ordinaria ulteriore

La revisione prevede anche norme in merito alla competenza territoriale per la procedura di tassazione ordinaria ulteriore.

Per i *residenti*, il diritto d'imposizione al 31 dicembre spetta al Cantone di domicilio o di dimora fiscali per l'intero periodo di calcolo¹⁵ (nuovo art. 121 cpv. 4 lett. a LT). Se durante l'anno civile vi sono stati uno o più cambiamenti di domicilio, i Cantoni cui spettava la competenza dell'imposizione alla fonte in precedenza devono versare gli importi già ritenuti al Cantone cui spetta la competenza per l'intero anno (nuovo art. 121 cpv. 5 LT). L'intero importo dell'imposta alla fonte è quindi calcolato in base al diritto di tale Cantone. In caso di differenze occorre avviare una procedura per il pagamento degli arretrati o la restituzione. Quest'ultima è indirizzata direttamente alla persona assoggettata all'imposta alla fonte.

Ai *quasi residenti* e ai *dimoranti settimanali* domiciliati all'estero che hanno chiesto una tassazione ordinaria ulteriore si applicano le stesse condizioni quadro. L'imposizione avviene in base al diritto del Cantone di lavoro (nuovo art. 121 cpv. 4 lett. b LT) o della dimora settimanale (nuovo art. 121 cpv. 4 lett. c LT) alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento.

Una analoga regolamentazione è stata prevista per l'assoggettamento a livello comunale. I contribuenti *residenti* verranno assoggettati all'imposizione ordinaria nel Comune di domicilio o di dimora fiscali (nuovo art. 122 cpv. 1 lett. a LT) alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento, i *non residenti* nel Comune di lavoro (nuovo art. 122 cpv. 1 lett. b LT), o di dimora settimanale, alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento e per l'intero periodo di calcolo (nuovo art. 122 cpv. 1lett. c LT).

Per la tassazione ordinaria ulteriore dei frontalieri con rientro giornaliero l'art. 276 cpv. 2 riprende quanto a suo tempo statuito con il messaggio n. 6985 del 17 settembre 2014, ossia che per questa categoria di contribuenti, l'imposta comunale corrisponde all'ammontare dell'imposta cantonale (moltiplicatore comunale 100%).

3.6 Relazioni con l'Accordo dei frontalieri vigente e parafato

Nel contesto legislativo che vi abbiamo descritto non può mancare un riferimento al diritto internazionale fiscale applicabile. In effetti il diritto federale è sempre subordinato alle Convenzioni internazionali e per la realtà ticinese sono vincolanti gli accordi tra Svizzera ed Italia in senso lato ed in particolare relativi ai frontalieri. Attualmente sempre in vigore è l'Accordo relativo alla imposizione dei lavoratori frontalieri del 1974. Tale Accordo è molto sintetico e negli anni la prassi ha dato risposte ad alcuni quesiti interpretativi, come ad esempio la definizione della zona di confine oppure la definizione stessa di frontaliere. La proposta di continuità della tariffa comunale come illustrata nel punto 3.5 è giustificata anche dalla libertà che il vigente Accordo sulla fiscalità dei frontalieri lascia sul tema specifico. Per contro, il Nuovo Accordo sui frontalieri, per ora solo parafato, ha un'impostazione più

¹⁵In tal modo si abbandona la regola speciale criticata dal Tribunale federale nella sua sentenza del 29 gennaio 2014 secondo la quale il fatto che, in caso di cambiamento di domicilio intercantonale, la ripartizione del diritto d'imposizione deve essere operata in relazione alla durata di assoggettamento nel rispettivo Cantone (cosiddetta imposizione pro rata temporis) rappresenta una discriminazione non compatibile con l'ALC.

sistematica e completa e tratta pure la questione del moltiplicatore comunale da utilizzare, definendo adeguato l'utilizzo del moltiplicatore medio. Nel caso di entrata in vigore del nuovo Accordo, il Consiglio di Stato procederà a proporre al Parlamento l'adeguamento della Legge tributaria per recepirne le modifiche.

3.7 La nuova Ordinanza federale sull'imposta alla fonte OIFo e normative analoghe sul piano cantonale

Alcune nuove norme della legislazione federale necessitano di un'interpretazione (nuovi art. 89 cpv. 2, 92 cpv. 5, 99a cpv. 3, 99b cpv. 2 LIFD), altre disposizioni d'esecuzione in vigore hanno dovuto essere adeguate. A livello federale la OIFo è stata quindi sottoposta a una revisione totale.

Per l'imposta cantonale verrà emessa un'analogia regolamentazione nel Regolamento della Legge tributaria (RLT).

3.8 Imposizione dei contributi AVS rimborsati

Con la revisione si intende anche eliminare una lacuna nell'imposizione. Attualmente i cittadini di Stati che non hanno concluso convenzioni di sicurezza sociale con la Svizzera possono richiedere il rimborso, senza interessi, dei loro contributi AVS, purché abbiano lasciato definitivamente la Svizzera e versato contributi per almeno un anno (art.18 cpv. 3 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, in seguito LAVS). I contributi AVS rimborsati attualmente non sono assoggettati all'imposta alla fonte, sebbene siano stati dedotti dal reddito imponibile. Con l'introduzione del nuovo art. 105 cpv. 2 LT (art. 84 cpv. 2 lett. c LIFD e art. 32 cpv. 4 lett. c LAID) queste prestazioni vengono ora espressamente incluse nelle prestazioni imponibili.

3.9 Conteggio e versamento dell'imposta alla fonte con modello annuale

Il Cantone Ticino¹⁶ ha sempre operato il conteggio dell'imposta alla fonte sulla base del modello annuale. Questo metodo segue gli stessi principi del conteggio sulla base del modello mensile, tuttavia, in aggiunta, è possibile che il debitore della prestazione imponibile debba ricalcolare nuovamente, alla fine dell'anno civile o al termine del rapporto di lavoro, l'onere fiscale definitivo della persona assoggettata all'imposta alla fonte per tenere conto del reddito annuo complessivo e di eventuali cambiamenti nella situazione professionale o familiare.

L'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha emesso il 12 giugno 2020 una Circolare¹⁷ che spiega nel dettaglio il trattamento fiscale dei trasferimenti di domicilio di un contribuente imposto alla fonte tra un Cantone con sistema mensile e un Cantone con sistema annuale, e viceversa.

¹⁶ Come pure i Cantoni di Ginevra, Vaud, Vallese e Friburgo.

¹⁷ Circolare dell'AFC nr. 45 del 12 giugno 2019, punto 8. pag. 56 ss.

4. COMMENTO AGLI ARTICOLI DI LEGGE

Occorre anzitutto precisare che, a seguito delle importanti modifiche, le disposizioni contenute nella LT hanno dovuto subire un riordino. Ritenuto come la LT sia stata concepita con una sistematica analoga a quella della LIFD, è stato mantenuto il parallelismo anche in questo contesto.

- **Art. 37a cpv. 6 (nuovo) – art. 37a cpv. 6 LIFD**

In analogia a quanto previsto a livello federale è stato inserito un rimando per le disposizioni di procedura. Queste verranno precisate nel Regolamento della Legge tributaria (RLT).

- **Art. 54 cpv. 1 (modifica) – art. 4b cpv. 1 LAID**

Rispetto al diritto attuale è abrogato unicamente l'ultimo periodo che rimandava all'articolo 38 cpv. 4 LT dove si indicava la tassazione proporzionale dei Cantoni in base alla durata dell'assoggettamento per i casi di trasferimento di domicilio o dimora fiscali all'interno della Svizzera (art. 38 cpv. 4 LAID e 122 cpv. 4 LT), ora abolita.

- **Art. 104 cpv. 1 e 2 (modifica) – art. 83 cpv. 1 e 2 LIFD e art. 32 cpv. 1 e 2 LAID**
Lavoratori residenti assoggettati all'imposta alla fonte

Sono considerati lavoratori le persone che, a prescindere dal loro domicilio o dalla loro residenza, sono al servizio di un datore di lavoro con sede nel Cantone. A tal fine è determinante che i proventi derivanti dal rapporto giuridico esistente qualificano quali redditi da attività lucrativa dipendente secondo l'art. 16 cpv.1 LT. La designazione del contratto ad opera delle parti non è fondamentale, ma deve essere eseguita una valutazione del contenuto del contratto considerando l'insieme delle circostanze del singolo caso.

Al capoverso 1 sono state apportate modifiche di carattere redazionale. Esso rimane invariato dal punto di vista materiale. L'ultimo periodo della versione attuale dell'art. 104 cpv. 1 è spostato nel nuovo art. 106 cpv. 2 (rispettivamente nel nuovo art. 111 cpv. 2 per i *non residenti*). Si precisa tuttavia che la procedura di conteggio semplificata secondo l'articolo 37a non è toccata dalla revisione.

Rispetto al diritto vigente, la disposizione del capoverso 2 è formulata al contrario: l'imposizione alla fonte decade se uno dei coniugi ottiene la cittadinanza svizzera o il permesso di domicilio (permesso C). La procedura di tassazione ordinaria vale quindi per entrambi i coniugi. In tal modo è possibile fare una distinzione più netta rispetto al diritto vigente.

- **Art. 105 cpv. 2 (modifica) – art. 84 cpv. 2 LIFD e art. 32 cpv. 4 LAID**

L'elenco delle prestazioni imponibili viene adeguato al testo della LIFD e della LAID. La base di calcolo per l'imposizione alla fonte sul reddito da attività lucrativa viene estesa, per cui l'imposta alla fonte è trattenuta anche sui contributi AVS rimborsati in quanto prestazione imponibile. In questo caso non si tratta di una prestazione in capitale proveniente dalla previdenza ai sensi dell'articolo 38 LT, bensì del rimborso di contributi AVS che attualmente non sono assoggettati all'imposta alla fonte, sebbene siano stati dedotti dal reddito imponibile.

- **Art. 106 (modifica) – art. 85 cpv. 1 e 5 LIFD e art. 33 cpv. 1 LAID**
Calcolo della ritenuta d'imposta alla fonte - Principio

Il nuovo capoverso 1 riprende quanto disposto dagli attuali capoversi 1 e 3 precisando, come prescritto dall'art. 33 cpv. 1 LAID, che la ritenuta d'imposta comprende le imposte federali, cantonali e comunali. Ora come allora, la ritenuta d'imposta verrà fissata dal Consiglio di Stato nel Decreto esecutivo concernente l'imposizione delle persone fisiche.

Anche il nuovo capoverso 2 riprende il tema dell'attuale capoverso 1, precisando che le imposte alla fonte hanno carattere sostitutivo e definitivo unicamente laddove non si applica la tassazione ordinaria ulteriore di cui ai nuovi articoli 108 e 109 LT.

Il nuovo capoverso 3 riprende per contro integralmente l'attuale capoverso 2, secondo periodo.

Si precisa che, con il riordino delle disposizioni, le norme relative ai *non residenti* sono state spostate nel relativo titolo (titolo II, persone senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera).

• **Art. 107 (modifica) – art. 85 cpv. 2-5 LIFD (art. 1 OIFo) e art. 33 cpv. 2-4 LAID**
Aliquote della ritenuta d'imposta alla fonte

Il capoverso 1 lettera a ribadisce il principio già indicato all'art. 106 cpv. 1.

Analogamente a quanto previsto a livello federale all'art.1 OIFo il capoverso 1 lettera b ancora anche nella LT le categorie di contribuenti previste dalla OIFo. Il capoverso 1 lettera c riprende quanto disposto nell'attuale articolo 107 cpv. 1 LT.

Il capoverso 2 precisa che il Consiglio di Stato pubblica le Tabelle d'imposta alla fonte, tenuto conto dei dettami del capoverso 1 lettera a - aliquote IFD - lettera b - varie categorie di contribuenti - e lettera c - importi forfettari per le deduzioni ammesse per l'imposta alla fonte.

Il capoverso 3 stabilisce sulla base di quanto disposto all'art. 33 cpv. 4 LAID che per la trattenuta il Consiglio di Stato deve considerare la tredicesima mensilità, le gratifiche e i redditi risultanti da attività a tempo parziale o accessorie.

Il capoverso 4 riprende il concetto dell'attuale articolo 109 LT e lo riformula come meglio espresso nella Circolare dell'AFC nr. 45 del 12 giugno 2019, punto 6.12.

Il capoverso 5 tratta dei proventi compensativi (indennità giornaliera) versati dall'assicurazione al datore di lavoro. L'assicuratore non deve conteggiare alcuna imposta alla fonte. Il datore di lavoro provvede per contro a trattenere l'imposta alla fonte sull'indennità lorda da lui dovuta al lavoratore applicando l'aliquota d'imposta determinante.

Il capoverso 6 tratta invece dei proventi compensativi (indennità giornaliera, rendite ecc.) versati direttamente ai beneficiari della prestazione (lavoratori) da un'assicurazione, una cassa di compensazione, una cassa di disoccupazione o analoghi fornitori della prestazione. Questi devono essere tassati alla fonte dagli stessi fornitori della prestazione applicando le corrispondenti aliquote d'imposta alla fonte. Se, oltre ai proventi compensativi, il beneficiario consegue altri redditi da attività lucrativa, questi elementi devono essere convertiti in reddito mensile per calcolare il reddito determinante ai fini dell'aliquota.

Il capoverso 7 statuisce infine che per la determinazione delle aliquote per la trattenuta d'imposta fa stato la situazione personale della persona assoggettata all'imposta alla fonte al momento della scadenza della prestazione imponibile (con riferimento al nuovo art. 240 cpv. 4 LT).

• **Art. 108 (nuovo) – art. 89 LIFD e art. 33a LAID**
Tassazione ordinaria ulteriore obbligatoria per i contribuenti residenti

A questo riguardo si rinvia alle disposizioni generali del punto 3.1.

Il capoverso 1 indica che un contribuente *residente* è sottoposto a tassazione ordinaria ulteriore se:

- a) raggiunge un determinato reddito lordo annuo da attività lucrativa dipendente. Il valore soglia rilevante, a livello federale, è ancorato all'art. 9 OIFo. Un'analogia disposizione verrà inserita nel Regolamento della Legge tributaria (RLT). Una speciale delega a questo scopo è stata codificata al capoverso 2;

b) pur non raggiungendo il valore soglia, possiede proventi imponibili non assoggettati all'imposta alla fonte¹⁸. Ai sensi del capoverso 4, i contribuenti appartenenti a questa seconda categoria hanno tempo fino al 31 marzo dell'anno successivo a quello dell'anno fiscale oggetto della dichiarazione per richiedere il modulo ufficiale per la dichiarazione d'imposta presso la competente autorità fiscale. Importante rilevare che il non rispetto di questo termine perentorio comporterà la perdita del diritto al rimborso dell'imposta preventiva relativa a questi redditi (art. 23 della legge del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP)).

Ai sensi del capoverso 3, è tassato secondo la procedura ordinaria ulteriore anche il coniuge che vive in comunione domestica con una persona di cui al capoverso 1.

Il capoverso 5 stabilisce che la tassazione ordinaria ulteriore (per entrambe le categorie di cui ai punti a e b sopra) si applica obbligatoriamente sino alla fine dell'assoggettamento all'imposta alla fonte.

Secondo il capoverso 6 l'imposta alla fonte, già trattenuta, è computata senza interessi sull'ammontare dell'imposta dovuta secondo la tassazione ordinaria ulteriore.

La tassazione ordinaria ulteriore obbligatoria sostituisce sia la tassazione ordinaria complementare ai sensi dell'attuale art. 112LT, sia la tassazione ordinaria sostitutiva ai sensi dell'attuale articolo 113 LT.

- **Art. 109 (nuovo) – art. 89a LIFD e art. 33b LAID**

Tassazione ordinaria ulteriore su richiesta per i contribuenti residenti

Ai sensi del capoverso 1, se il reddito lordo da attività lucrativa assoggettato alla ritenuta d'imposta alla fonte non raggiunge l'importo stabilito all'art. 108 cpv. 1 lett. a e il contribuente non dispone di altri proventi non assoggettati all'imposta alla fonte ai sensi dell'art. 108 cpv. 1 lett. b, la tassazione ordinaria ulteriore viene effettuata soltanto se il contribuente ne fa richiesta.

Il capoverso 2 precisa che la richiesta vale anche per il coniuge che vive in comunione domestica con il richiedente.

Il capoverso 3 stabilisce che la richiesta deve essere presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello dell'anno fiscale oggetto della dichiarazione (termine di perenzione). Chi lascia la Svizzera deve aver presentato la richiesta di tassazione ordinaria ulteriore al più tardi al momento della notificazione della sua partenza. Chi parte dopo il 31 marzo può presentare richiesta soltanto per l'anno fiscale in corso. Per l'anno precedente il termine è scaduto il 31 marzo.

Il capoverso 4 statuisce che, per chi non ha presentato una richiesta di tassazione ordinaria ulteriore, l'imposta trattenuta alla fonte ha effetto liberatorio.

Per quanto concerne il capoverso 5 si rimanda al commento degli art. 108 cpv. 5 e 6.

- **Titolo prima dell'art. 110 (attuale Titolo prima dell'art. 114 LT) – Titolo prima dell'art. 91 LIFD e prima dell'art. 35 LAID**

Rispetto all'attuale versione, vengono aggiunti gli elementi determinanti per l'imposizione alla fonte delle persone giuridiche, ossia l'assenza di sede o di amministrazione effettiva nel Cantone. L'aggiunta è dovuta al fatto che sia il nuovo art. 112 (in riferimento ai terzi che ricevono i proventi e le indennità degli artisti, sportivi o conferenzieri per aver organizzato l'attività - art. 112 cpv. 1, secondo periodo), sia il nuovo art. 114 LT (riferito ai creditori ipotecari), concernono principalmente le persone giuridiche.

¹⁸Tra questi rientrano in particolare i redditi da sostanza mobiliare o immobiliare o i proventi derivanti da un'attività accessoria indipendente.

Con il riordino delle disposizioni, tutte le norme relative ai *non residenti* sono state spostate nel relativo titolo senza più rimandi al titolo relativo ai *residenti*.

• **Art. 110 (modifica attuale art. 114 LT) – art. 91 LIFD e art. 35 cpv. 1 lett. a LAID¹⁹**
Lavoratori non residenti assoggettati all'imposta alla fonte

Ritenuto come la LT sia stata concepita con una sistematica e una nomenclatura analoga a quella della LIFD, è stato mantenuto il parallelismo anche in questo contesto.

Il capoverso 1 è stato pertanto redatto analogamente all'art. 91 cpv. 1 LIFD. Esso elenca le categorie di persone senza domicilio o dimora fiscali assoggettate all'imposta alla fonte per il loro reddito da attività lucrativa dipendente conseguito nel Cantone. Trattasi dei frontalieri e dei dimoranti settimanali, come pure dei dimoranti di breve durata domiciliati all'estero. Come nel diritto vigente, i dimoranti settimanali domiciliati all'estero sono sottoposti ad assoggettamento limitato, poiché, per mancanza di continuità, non hanno né domicilio, né dimora fiscali ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 e 3 LT. Essi sono assoggettati all'imposta alla fonte per il reddito da attività lucrativa dipendente conseguito nel Cantone conformemente all'art. 110 LT. Per il calcolo dell'imposta di queste categorie di contribuenti è determinante l'art. 111. Anche in questo caso si precisa che la procedura di conteggio semplificata di cui all'art. 37a LT non è toccata dalla revisione.

Il capoverso 2 primo periodo riprende l'attuale articolo 120 LT.

• **Art. 111 (modifica attuale art. 107 LT) – art. 85 cpv. 2-5 e 99 LIFD (art. 1 OIFo) e art. 33 cpv. 2-4 e 36a LAID**

Calcolo della ritenuta d'imposta per i lavoratori assoggettati all'imposta alla fonte secondo l'art. 110

Riguardo al capoverso 1, si rimanda a quanto indicato per il nuovo art. 106 cpv. 1 LT.

Il capoverso 2, in applicazione degli art. 99 LIFD e 36a LAID e analogamente al nuovo art. 106 cpv. 2 LT, precisa che le imposte alla fonte hanno carattere sostitutivo e definitivo unicamente laddove non si applica la tassazione ordinaria ulteriore di cui ai nuovi art. 118 e 119 LT. In mancanza di tassazione ordinaria ulteriore, l'imposta alla fonte sostituisce l'imposta cantonale e comunale riscossa secondo la procedura ordinaria. In questo caso, non sono concesse ulteriori deduzioni, fatto salvo per i casi di rigore.

Il nuovo capoverso 3 ripete per i *non residenti*²⁰ quanto disposto al nuovo art. 106 cpv. 3 LT per i *residenti*.

Il nuovo capoverso 4 riprende quanto disposto dall'attuale art. 114 cpv. 2 LT in cui viene statuito che, per i frontalieri con rientro giornaliero, l'imposta comunale corrisponde all'ammontare dell'imposta cantonale²¹.

Il nuovo capoverso 5 lettera a riprende il contenuto del nuovo art. 107 cpv. 1 lett. a LT.

Il capoverso 5 lettera b, numero I, lettere maiuscole da A a M, riprendono esattamente le stesse categorie di contribuenti (con le relative tabelle delle aliquote applicabili – A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/K/L/M) di cui al nuovo art. 107 cpv. 1 lettera b, numeri da 1 a 13. Queste aliquote sono applicabili per tutti i contribuenti *non residenti*, imposti alla fonte ai sensi del nuovo art. 110 LT, salvo per le categorie di frontalieri, con rientro giornaliero, ai quali, per effetto del moltiplicatore al 100% di cui al nuovo art. 111 cpv. 3, secondo periodo, sono

¹⁹ Quest'ultimo non modificato dalla riforma.

²⁰ Contribuenti titolari di un permesso di dimora o per dimorante temporaneo con residenza all'estero, di un permesso per frontaliere (permesso G) oppure cittadino svizzero residente all'estero con rientro settimanale.

²¹ Messaggio del Consiglio di Stato n. 6985 del 17.9.2014, modifica di legge pubblicata nel BU 2014/062, entrata in vigore il 1.1.2015.

applicabili le aliquote sancite dal capoverso 5, lettera b, numero II, lettere maiuscole da A a D (Tabelle R/S/T/U).

Il capoverso 5 lettera c riprende quanto disposto al nuovo art. 107 cpv. 1 lett. c.

Il capoverso 6 conferisce delega al Consiglio di Stato di pubblicare le aliquote delle diverse categorie di contribuenti e gli importi forfettari così come sanciti al capoverso 5.

Il capoverso 7 riprende quanto sancito al nuovo art. 107 cpv. 3 LT.

Il capoverso 8 riprende quanto sancito al nuovo art. 107 cpv. 4 LT.

Il capoverso 9 riprende quanto sancito al nuovo art. 107 cpv. 5 LT.

Il capoverso 10 riprende quanto sancito al nuovo art. 107 cpv. 6 LT.

Il capoverso 11 riprende quanto sancito al nuovo art. 107 cpv. 7 LT.

- **Art. 112 (modifica attuale art. 115 LT) – art. 92 LIFD e 36 LAID**

Artisti, sportivi e conferenzieri

L'articolo riprende integralmente l'attuale articolo 115 cpv. 1, 2 e 4.

Si stabilisce ora, a livello di legge, nel capoverso 3, che la categoria speciale degli artisti, *non residenti*, ha diritto a una riduzione forfettaria del 50 per cento dei proventi lordi per i costi di conseguimento del reddito, per gli sportivi e i conferenzieri, *non residenti*, la riduzione viene per contro stabilita in 20 per cento dei proventi lordi (art. 112 cpv. 3 lettera b).

Questo importo forfettario copre tutte le spese, anche nel caso di spese più elevate che in futuro non sarà più possibile dedurre. In tal modo si evita che questa categoria speciale sia privilegiata rispetto ad altri *non residenti*, per i quali l'imposta alla fonte ha carattere liberatorio e a cui è concesso solo un importo forfettario per le spese professionali. Inoltre, si semplifica una procedura amministrativa dispendiosa.

Il capoverso 5 contiene una delega al Consiglio di Stato per stabilire i dettagli.

- **Art. 113 (modifica attuale art. 116 LT) – art. 93 cpv. 1 LIFD e art. 35 cpv. 1 lett. c LAID**

Amministratori

L'articolo riprende integralmente l'attuale articolo 116 LT, con l'aggiunta, al capoverso 1, di un secondo periodo. D'ora in poi la ritenuta d'imposta alla fonte sarà applicata anche alle indennità versate a un terzo, anziché a un membro dell'amministrazione o della direzione domiciliato all'estero. In tal modo esse sono equiparate ai proventi e alle indennità tassati alla fonte che non sono pagati agli artisti, agli sportivi o ai conferenzieri domiciliati all'estero, ma a un terzo che ha organizzato la loro attività.

Esempio: i signori A e B hanno il domicilio fiscale in Germania. La X SA in Canton Ticino è una filiale di Y SA in Germania. Il consiglio di amministrazione di X SA è costituito soltanto dai signori A e B che sono rappresentanti «delegati» della Y SA. L'onorario di membro del consiglio di amministrazione dei signori A e B viene pagato direttamente dalla X SA alla Y SA ed è assoggettato all'imposta alla fonte.

- **Art. 114 (ripresa attuale art. 117 LT) – art. 94 LIFD e art. 35 cpv. 1 lett. e LAID**

Creditori ipotecari

L'articolo riprende integralmente l'attuale articolo 117 LT, senza modifiche rispetto alla versione precedente, non essendo stato toccato dalla revisione.

- **Art. 115 (ripresa attuale art. 118 LT) – art. 95 LIFD e art. 35 cpv. 1 lett. f LAID**

Beneficiari di prestazioni previdenziali dell'impiego pubblico

L'articolo riprende integralmente l'attuale articolo 118 LT, senza modifiche rispetto alla versione precedente, non essendo stato toccato dalla revisione.

- **Art. 116 (ripresa attuale art. 119 LT) – art. 96 LIFD e art. 35 cpv. 1 lett. g LAID**

Beneficiari di prestazioni previdenziali di diritto privato

L'articolo riprende integralmente l'attuale articolo 119 LT, senza modifiche rispetto alla versione precedente, non essendo stato toccato dalla revisione.

- **Art. 117 (ripresa attuale art. 120a LT) – art. 97a LIFD e art. 35 cpv. 1 lett. i LAID**

Beneficiari delle partecipazioni di collaboratore

L'articolo riprende integralmente l'attuale articolo 120a LT, senza modifiche rispetto alla versione precedente, non essendo stato toccato dalla revisione.

- **Art. 118 (nuovo) – art. 99a LIFD e art. 35a LAID**

Tassazione ordinaria ulteriore su richiesta

In merito al principio generale, si rinvia a quanto esposto al punto 3.2.2.

Il capoverso 1 traspone nella legge quanto previsto nella sentenza del Tribunale federale dello scorso 26 gennaio 2010 secondo cui ai *quasi residenti* devono essere concesse le stesse deduzioni concesse alle persone tassate secondo la procedura ordinaria. Ciò presuppone, secondo la lettera a, che queste persone realizzino in Svizzera la parte preponderante dei loro proventi mondiali (compresi i proventi del coniuge). Se un contribuente assoggettato all'imposta alla fonte non adempie le condizioni di cui alla lettera a, ma in ragione di proventi complessivi più bassi non è assoggettato all'imposta nello Stato di domicilio, per cui la sua situazione personale e familiare non è ivi presa in considerazione, secondo la nuova giurisprudenza della CGUE tocca allo Stato di lavoro farsene carico. In questo caso la situazione risulta infatti paragonabile a quella di un contribuente domiciliato nel Cantone (lettera b), poiché il contribuente consegue i suoi proventi imponibili prevalentemente esercitando un'attività nello Stato di lavoro. In entrambi i casi il contribuente se vuole esercitare i suoi diritti, deve inoltrare richiesta di tassazione ordinaria ulteriore entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello fiscale (termine di perenzione). Non rientrano nel campo di applicazione di questa norma le persone assoggettate all'imposta alla fonte senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera ai sensi degli articoli 112–116 (artisti, sportivi, conferenzieri, amministratori, creditori ipotecari, beneficiari di prestazioni previdenziali dell'impiego pubblico e di diritto privato), perché riguardo alla determinazione dell'aliquota queste categorie di persone beneficiano già oggi di un trattamento speciale nel quadro dell'imposizione alla fonte.

Nella lettera c si tiene conto del fatto che la Svizzera si è impegnata in numerose convenzioni intese ad evitare la doppia imposizione (CDI) ad ammettere in deduzione, per i lavoratori senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera, i contributi al sistema previdenziale dell'altro Stato contraente, analogamente a quanto previsto per i contributi al sistema previdenziale svizzero. Affinché questi contributi possano ancora essere fatti valere nello Stato di lavoro dai *non residenti* che non adempiono i criteri per la *quasi residenza*, devono anch'essi richiedere una tassazione ordinaria ulteriore entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello fiscale (termine di perenzione). I contributi versati sono deducibili unicamente se esiste una CDI contenente le pertinenti disposizioni e se la persona interessata presenta la richiesta di una tassazione ordinaria ulteriore.

Ai sensi del capoverso 2, come già per i *residenti* sottoposti a tassazione ordinaria ulteriore, anche per i *quasi residenti* l'imposta trattenuta alla fonte è computata senza interessi nell'importo dell'imposta dovuto conformemente alla tassazione ordinaria ulteriore.

Il capoverso 3 contiene una delega al Consiglio di Stato per precisare le condizioni menzionate al capoverso 1. La concretizzazione dei principi di tassazione ordinaria ulteriore per i *quasi residenti* deve quindi essere sancita, analogamente a quanto disposto a livello federale, nel Regolamento della Legge tributaria (RLT).

I seguenti punti saranno, in particolare, regolati nel menzionato Regolamento:

- la percentuale dei proventi mondiali²² che deve essere imponibile in Svizzera affinché vi sia il diritto di richiedere la tassazione ordinaria ulteriore;
- per il calcolo dei proventi mondiali fanno stato le disposizioni della LT relative alla clausola generale (art. 15), ai principi relativi all'attività lucrativa dipendente (art. 16 ss), alla sostanza mobiliare e immobiliare (art. 19-20), ai proventi da fonti previdenziali (art. 21) e agli altri proventi (art. 22);
- la procedura per poter richiedere la tassazione ordinaria ulteriore. Nell'anno fiscale successivo è possibile – non è però obbligatorio – presentare nuovamente richiesta per una tassazione ordinaria ulteriore. La disposizione include pertanto un diritto di opzione annuo.

• **Art. 119 (nuovo) – art. 99b LIFD e 35b LAID**
Tassazione ordinaria ulteriore d'ufficio

Il capoverso 1 vuole indicare che, a prescindere dalle condizioni per la *quasi residenza* elencate all'articolo 118 e precisate nel Regolamento della Legge tributaria (RLT), anche le competenti autorità fiscali cantonali possono procedere d'ufficio a una tassazione ordinaria ulteriore nei confronti dei *non residenti*.

La tassazione ordinaria ulteriore d'ufficio è ad esempio ipotizzabile quando le autorità fiscali dispongono di informazioni da cui si evince che, oltre al reddito da attività lucrativa, esiste un ulteriore reddito imponibile che va preso in considerazione ai fini della determinazione dell'aliquota, se si vuole rispettare il principio dell'imposizione secondo la capacità economica effettiva del contribuente.

Il capoverso 2 conferisce inoltre al Consiglio di Stato una delega per regolare i dettagli.

• **Art. 120 (modifica attuale art. 121 LT) – art. 88 cpv. 2 e 4 e 100 cpv. 3 LIFD e art. 37 cpv. 2 e 3 LAID**
Obblighi del debitore della prestazione imponibile

In merito ai cambiamenti principali, si rinvia a quanto esposto al punto 3.4.

L'articolo 120 riprende integralmente, con rinumerazione, l'attuale articolo 121 LT, con un'aggiunta al capoverso 1 lettera d, al capoverso 2 e al capoverso 6 e con l'introduzione del nuovo capoverso 7.

In merito al nuovo capoverso 1 lettera d viene introdotto l'obbligo, a partire dal 1.1.2022, per il debitore della prestazione imponibile di allestire **elettronicamente** (tramite l'applicativo ufficiale *IFonte*), i conteggi dell'imposta alla fonte e trasmetterli **via internet** all'autorità fiscale competente.

Il capoverso 2, per congruenza, viene completato per comprendere quanto indicato al nuovo capoverso 1 lettera d. In futuro pertanto, anche chi presenterà i conteggi in maniera non conforme verrà diffidato a rimediarsi entro un congruo termine.

²² Per ora fissata al 90% a livello federale nel nuovo art. 14 OIFo.

Al capoverso 6, viene precisato che dal 1.1.2022 la provvigione di riscossione viene ridotta al 1.5% dell'ammontare complessivo dell'imposta alla fonte e viene riconosciuta unicamente al debitore della prestazione imponibile che ha adempiuto ai propri obblighi integralmente, segnatamente allestendo elettronicamente (tramite l'applicativo ufficiale *IFonte*) i conteggi dell'imposta alla fonte e trasmettendoli via internet all'autorità fiscale competente. Per il periodo transitorio dal 1.1.2021 al 31.12.2021 l'art. 315 LT mantiene per contro la regolamentazione attualmente in vigore.

Il nuovo capoverso 7 indica che per le prestazioni in capitale, la provvigione di riscossione è pari all'1% dell'ammontare complessivo dell'imposta alla fonte, ritenuto però un tetto massimo di CHF 50 per ogni prestazione in capitale, per quanto concerne l'imposta alla fonte di Confederazione, Cantone e Comune.

• **Art. 121 (modifica attuale art. 122 LT) – art. 107 LIFD e art. 38 e 38a LAID**
Competenza territoriale e relazioni intercantionali

In merito ai cambiamenti principali, si rinvia a quanto esposto ai punti 3.3 e 3.5.

Secondo il capoverso 1 lettera a il debitore della prestazione imponibile calcola e trattiene l'imposta alla fonte in base al diritto del Cantone in cui il lavoratore *residente* ha il domicilio o la dimora fiscali al momento della scadenza della prestazione imponibile.

Secondo la lettera b, il debitore della prestazione imponibile calcola e trattiene l'imposta alla fonte delle persone *non residenti* secondo il diritto del suo Cantone di domicilio (di dimora, sede o amministrazione), fatta eccezione per quando la prestazione imponibile è versata da uno stabilimento d'impresa situato in un altro Cantone o da uno stabilimento d'impresa senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera, il calcolo e la riscossione dell'imposta alla fonte si fondano in tal caso sul diritto del Cantone in cui è situato lo stabilimento d'impresa.

Secondo la lettera c, il debitore della prestazione imponibile calcola e trattiene l'imposta alla fonte di artisti, sportivi o conferenzieri secondo il diritto del Cantone in cui hanno svolto la loro attività.

Secondo il capoverso 2, per i dimoranti settimanali domiciliati all'estero, la tassazione è di competenza del Cantone in cui essi soggiornano durante la settimana. Le disposizioni secondo il capoverso 1 lettera a si applicano per analogia.

Ai sensi del capoverso 3, il debitore della prestazione imponibile deve versare l'imposta alla fonte al Cantone competente, così come è definito dal capoverso 1.

Il capoverso 4 disciplina la competenza territoriale cantonale per la tassazione ordinaria ulteriore dei contribuenti imposti alla fonte che saranno sottoposti a tassazione ordinaria ulteriore. Per la tassazione ordinaria ulteriore dei *residenti* assoggettati all'imposta alla fonte, è competente il Cantone di domicilio alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento. Per i *quasi residenti* è competente il Cantone del luogo di lavoro alla fine del periodo fiscale o dell'obbligo fiscale. In caso di *dimoranti settimanali*, domiciliati all'estero, è competente il Cantone in cui il contribuente soggiornava durante la settimana alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento.

Il capoverso 5 chiarisce che, nel quadro di una tassazione ordinaria ulteriore, il Cantone competente ha diritto di ricevere eventuali importi di imposta alla fonte già trasmessi dal debitore della prestazione imponibile ad altri Cantoni. In caso di differenza, il contribuente riceve il rimborso dell'imposta pagata in eccesso o è chiamato a versare l'imposta non trattenuta. Come nel diritto vigente, non è previsto alcun pagamento degli interessi.

Il capoverso 6 ribadisce il principio già esistente nel diritto vigente secondo cui i Cantoni si prestano gratuitamente assistenza amministrativa e giudiziaria per la riscossione dell'imposta alla fonte (attuale art. 122 cpv. 1 LT).

- **Art. 122 (nuovo)**

Competenza territoriale e relazioni intercomunali

In merito ai cambiamenti principali, si rinvia a quanto esposto al punto 3.5.

Analogamente al capoverso 4 del nuovo art. 121 LT, si rende necessario, per determinare la competenza territoriale degli Uffici di tassazione, stabilire il Comune di assoggettamento per la tassazione ordinaria ulteriore.

Secondo il capoverso 1 lettera a, per i *residenti* assoggettati all'imposta alla fonte, è competente il Comune di domicilio alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento. Per i *quasi residenti* è competente il Comune del luogo di lavoro alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento, mentre per i *dimoranti settimanali*, domiciliati all'estero, è competente il Comune in cui il contribuente soggiornava durante la settimana alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento.

Il capoverso 2 chiarisce che, per la tassazione ordinaria ulteriore, sarà competente l'Ufficio di tassazione del Comune di domicilio, dimora, luogo di lavoro o di soggiorno settimanale conformemente alle pertinenti disposizioni del Regolamento della legge tributaria.

Il capoverso 3 indica che, in analogia a quanto già disposto per i Cantoni, anche i Comuni si prestano gratuitamente assistenza amministrativa e giudiziaria per la riscossione dell'imposta alla fonte.

- **Art. 185 cpv. 2 - art. 112a cpv. 1bis LIFD**

La modifica, rispetto al diritto in vigore, è di natura puramente redazionale e riguarda l'utilizzazione diretta dell'abbreviazione LAVS dopo essere stata introdotta dal nuovo articolo 105 capoverso 2 lettera c LT.

- **Art. 191 (abrogazione) – art. 118 LIFD**

Rappresentanza obbligatoria

L'articolo 191, nella sua versione attuale, disciplina la rappresentanza obbligatoria in Svizzera. La sua abrogazione si impone tuttavia, poiché l'articolo, che oggi si trova nei diritti procedurali del contribuente, viene spostato negli obblighi procedurali dello stesso. La rappresentanza obbligatoria verrà pertanto disciplinata nei nuovi articoli 200a e 209a LT.

- **Art. 200a (modifica attuale art. 191 LT) – art. 126a LIFD**

Rappresentanza obbligatoria

L'articolo riprende integralmente il testo dell'attuale articolo 191 LT.

- **Art. 209a (modifica attuale art. 191 LT) – art. 136a LIFD**

Rappresentanza obbligatoria

Anche il capoverso 1 corrisponde all'attuale articolo 191 LT.

Nel capoverso 2 viene sancita inoltre la necessità di fornire obbligatoriamente un recapito per i *quasi residenti* (ad es. il datore di lavoro). Questa disposizione è indispensabile, perché il recapito di tassazioni all'estero non è ammesso secondo il diritto internazionale a causa del principio di sovranità. Se, con l'invio della richiesta di tassazione ordinaria ulteriore, non viene fornito un recapito o se nel corso della procedura di tassazione il recapito perde validità, l'autorità competente impartisce un termine adeguato per la comunicazione di un nuovo recapito. Qualora tale termine scada infruttuoso, la ritenuta alla fonte ha effetto liberatorio. È applicabile per analogia l'articolo 192 capoverso 5.

- **Art. 210 (modifica) – art. 137 LIFD e art. 49 cpv. 2, 2bis, 2ter e 5 LAID**

Decisione

In linea di massima l'imposta alla fonte viene trattenuta dal debitore della prestazione imponibile conformemente all'aliquota applicabile per l'imposta alla fonte, senza che sia emessa una decisione di tassazione formale sul suo ammontare.

Nel capoverso 1 viene stabilita la procedura nel caso in cui la persona assoggettata all'imposta alla fonte contesti le indicazioni rilevanti per la predetta imposta, figuranti nell'attestazione (certificato di salario) rilasciata dal datore di lavoro, relativa alle sue prestazioni, alla ritenuta d'imposta alla fonte e all'aliquota applicata o non abbia ricevuto alcuna attestazione dal datore di lavoro. In entrambi i casi essa può esigere una decisione dall'autorità di tassazione. Chi intende contestare quanto sopra, deve avviare la procedura entro il 31 marzo dell'anno fiscale successivo a quello della scadenza della prestazione: se avvia la procedura in ritardo, riceve una decisione di non entrata nel merito. Con il termine "*sussistenza*" si intende la sussistenza di un assoggettamento all'imposta alla fonte. Il termine "*estensione*" riguarda invece in particolare l'ammontare della ritenuta d'imposta alla fonte e l'aliquota applicata. Chi contesta la decisione emessa dall'autorità di tassazione può presentare un reclamo / ricorso secondo le usuali procedure (art. 212 in rel. art. 206 e art. 227).

Secondo il capoverso 2, anche il debitore della prestazione imponibile può esigere dall'autorità di tassazione una decisione in merito alla sussistenza e all'estensione dell'assoggettamento.

Il capoverso 3 stabilisce che il debitore della prestazione imponibile è tenuto ad effettuare la ritenuta d'imposta alla fonte contestata sino a quando la decisione è cresciuta in giudicato (ossia anche durante la procedura di ricorso).

- **Art. 211 cpv. 3 (nuovo) – art. 138 cpv. 3 LIFD e art. 49 cpv. 5 LAID**

Al capoverso 3 viene introdotta una nuova norma sulla riscossione, per garantire la ritenuta d'imposta alla fonte. In linea di massima l'imposta alla fonte dovuta deve essere conteggiata dal debitore della prestazione imponibile e versata all'autorità fiscale. Imposte alla fonte non trattenute o trattenute soltanto in parte dovrebbero quindi essere in primis richieste al debitore della prestazione imponibile. In determinati casi la ritenuta d'imposta alla fonte non è però più possibile, ad esempio in caso di fallimento del debitore della prestazione imponibile. Nella sentenza del 25 novembre 2010 il Tribunale federale ha quindi stabilito che, in caso di fallimento, non è arbitrario procedere alla riscossione direttamente presso il contribuente. Se si rinunciasse alla riscossione diretta, la persona assoggettata all'imposta alla fonte sarebbe privilegiata rispetto al contribuente tassato secondo la procedura ordinaria. La regolamentazione concernente la riscossione diretta mira quindi a garantire la riscossione dell'imposta. Se il contribuente ha il proprio domicilio fiscale all'estero, sarà tuttavia difficile procedere a una riscossione diretta poiché la riscossione all'estero non è ammessa dal diritto internazionale (principio di sovranità).

- **Art. 240 cpv. 4 (modifica)**

Come già indicato nelle vigenti direttive cantonali, viene precisato che, oltre al momento del pagamento, del versamento, del bonifico o della compensazione della prestazione imponibile, la trattenuta dell'imposta alla fonte, scade anche al momento dell'accreditamento.

- **Art. 274 cpv. 2 (modifica)**

L'attuale versione dell'art. 274 cpv. 2 non precisa le norme di riparto dell'imposta alla fonte tra i Comuni. Da qui il nuovo rinvio all'art. 277 cpv. 3, nuova base legale per il riparto dell'imposta comunale, nell'ambito dell'imposta alla fonte.

- **Art. 276 cpv. 2 (modifica)**

Il primo periodo corrisponde integralmente alla versione attuale. Nel secondo periodo viene ribadito il principio sancito con il messaggio n. 6985 del 17 settembre 2014 e già ripreso al nuovo art. 111 cpv. 4 LT che l'imposta comunale alla fonte per i frontalieri con rientro giornaliero corrisponde all'ammontare dell'imposta cantonale base. Tale principio vale anche per le imposte ordinarie dei frontalieri con rientro giornaliero, prelevate con la procedura di tassazione ordinaria ulteriore su richiesta.

- **Art. 277 cpv. 3bis (modifica)**

La norma originariamente redatta per il riparto del gettito dell'imposta alla fonte comunale dei frontalieri, viene ora estesa a tutte le categorie di persone assoggettate all'imposta alla fonte. Le persone assoggettate all'imposta alla fonte devono infatti già oggi l'imposta al Cantone. Questo riversa una quota del gettito dell'imposta alla fonte ai Comuni in base a una prassi consolidata. Questa prassi verrà in futuro codificata dal Consiglio di Stato nel Decreto esecutivo concernente l'imposizione delle persone fisiche. L'art. 277 cpv. 3bis costituisce dunque la base legale in senso formale nella legge tributaria per il riparto dell'imposta alla fonte tra i Comuni: questo riparto dovrà avvenire dopo deduzione della provvigione di riscossione, riservata al Cantone, ai sensi dell'art. 296 capoverso 5.

- **Art. 278 cpv. 2**

A seguito delle modifiche introdotte dai nuovi art. 121 e 122 LT e dall'abrogazione dell'attuale art. 113 LT, si rende necessario correggere i riferimenti dell'art. 278 cpv. 2 LT.

- **Art. 315 (nuovo)**

Allestimento dei conteggi dell'imposta alla fonte e provvigione di riscossione

Il capoverso 1 stabilisce che, in deroga all'articolo 120 capoverso 1 lettera d, per il periodo fiscale 2021, il debitore della prestazione imponibile può ancora usufruire della regolamentazione attuale, ossia può allestire i conteggi dell'imposta alla fonte in formato cartaceo e può inviarli all'autorità fiscale per posta. I debitori della prestazione imponibile che già utilizzano la fonte e allestiscono e inviano i conteggi in formato elettronico al fisco, possono chiaramente continuare a farlo. Ai sensi del capoverso 2, chi invia i conteggi con il programma fonte riceverà infatti, per il periodo fiscale 2021 e in deroga all'articolo 120 capoverso 6, la provvigione di riscossione attualmente in vigore, ossia il 2% delle imposte trattenute e riversate. Chi per contro continuerà anche nel 2021 a inviare i conteggi in formato cartaceo riceverà, come attualmente già in vigore, una provvigione ridotta pari all'1% delle imposte trattenute e riversate.

5. RIPERCUSSIONI FINANZIARIE

Il presente messaggio mira ad adeguare la Legge tributaria alla Legge federale concernente la revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa. La legge federale ha quale obiettivo principale quello di cercare di uniformare il sistema di imposizione tra le persone tassate secondo la procedura ordinaria e quelle assoggettate all'imposta alla fonte. Questo obiettivo contrasta, per sua natura, con l'onere amministrativo supplementare delle autorità cantonali di tassazione causato da un possibile aumento di dichiarazioni d'imposta nella procedura ordinaria a discapito del sistema dell'imposizione alla fonte che si fonda invece sul concetto dell'auto accertamento.

L'impatto finanziario per il Cantone delle misure fiscali di adeguamento alla legislazione federale sulla revisione dell'imposta alla fonte del reddito da attività lucrativa non sono stimabili. Il Consiglio federale stesso, nel contesto del messaggio concernente l'attuazione della citata legge federale, non è stato in grado di quantificare l'impatto delle misure proposte a livello economico, fiscale e dei relativi oneri amministrativi – ammettendo tuttavia un potenziale aumento degli stessi.

La difficoltà nella quantificazione della variazione dell'onere fiscale causato dalla presente revisione sta principalmente nella eterogeneità dei soggetti fiscali alla quale si rivolge.

Persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera / Ticino (frontalieri)

Tendenzialmente può essere ritenuto che la tassazione ulteriore su richiesta per i frontalieri "quasi residenti" possa comportare minori entrate dal profilo fiscale. Tuttavia questo teorico effetto sarà fortemente condizionato dalla situazione oggettiva del singolo frontaliere "quasi residente" e dalla volontà dello stesso di assumersi anche in Svizzera gli adempimenti amministrativi della procedura fiscale ordinaria, nonché i relativi costi, obblighi e responsabilità procedurali che nella procedura d'imposizione alla fonte sono di principio quasi tutti demandati al datore di lavoro.

Persone fisiche con domicilio o dimora fiscale in Svizzera / Ticino

Con riferimento alla tassazione ordinaria ulteriore obbligatoria, considerando come il limite di reddito di CHF 120'000 sia lo stesso del diritto vigente e le ritenute alla fonte e le correzioni della tariffa per la pretesa a posteriori di deduzioni supplementari nella base di calcolo comportano in media un'imposizione rettificata secondo la tassazione ordinaria, non vi dovrebbero essere maggiori o minori uscite di rilievo per il settore pubblico.

Per quanto attiene invece alla tassazione ordinaria ulteriore su richiesta, l'impatto a livello di gettito potrebbe tendenzialmente essere negativo. Trattandosi di una modalità impositiva volontaria è infatti verosimile ritenere che la stessa sarà invocata unicamente quando produrrà risultati fiscalmente vantaggiosi per il contribuente. Va tuttavia rilevato che è estremamente difficile stimare il numero delle persone che ricorreranno a questa possibilità in quanto l'eventuale vantaggio fiscale originato dal passaggio alla tassazione ordinaria dipenderà da molteplici fattori (domicilio, livello di reddito, rapporti familiari, tipologia di deduzioni fiscali). In aggiunta deve pure essere considerato che gli assoggettati all'imposta alla fonte che richiedono una tassazione ordinaria ulteriore rimarranno vincolate a questo sistema anche per i futuri periodi fiscali, ciò che potrebbe rilevarsi uno svantaggio sul lungo periodo.

Se è incerto l'impatto fiscale della riforma lo è altrettanto il suo costo amministrativo in termini di ripercussioni sul personale. L'aggravio amministrativo sarà infatti strettamente correlato al numero di domande che saranno presentate e non è pertanto valutabile a priori. È però

evidente che qualora la riforma dovesse comportare un aumento del numero di contribuenti tassati in via ordinaria si renderà necessario un potenziamento degli effettivi in seno alle singole unità amministrative preposte al controllo e disbrigo delle attività di accertamento e esazione, e più in particolare presso l'Ufficio dell'imposta alla fonte e del bollo, il Servizio registro contribuenti, gli Uffici circondariali di tassazione delle persone fisiche e l'Ufficio esazione e condoni. Si rileva a tal proposito che, mediamente, per ogni 1'000 contribuenti tassati in via ordinaria, la Divisione delle contribuzioni impiega circa 1 unità PPA.

In questa sede si rinuncia quindi a richiedere immediatamente un potenziamento degli effettivi riservandosi tuttavia la possibilità di procedere a potenziare l'organico della Divisione delle contribuzioni in funzione del reale andamento della situazione.

6. CONCLUSIONI

Ritenuto quanto precede, siamo a chiedervi di voler approvare il presente progetto di legge.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, Norman Gobbi

Il Cancelliere, Arnaldo Coduri

Disegno di

LEGGE
tributaria del 21 giugno 1994; modifica

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 9 settembre 2020 n. 7883 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a:

I

La legge tributaria del 21 giugno 1994 è così modificata:

Art. 37a cpv. 6 (nuovo)

⁶Il Consiglio di Stato disciplina i particolari.

Art. 54 cpv. 1

¹In caso di cambiamento del domicilio fiscale all'interno della Svizzera, l'assoggettamento in virtù dell'appartenenza personale si realizza per l'intero periodo fiscale nel Cantone di domicilio del contribuente alla fine di tale periodo. Le prestazioni in capitale conformemente all'articolo 38 sono tuttavia imponibili nel Cantone di domicilio del contribuente al momento della loro scadenza.

**Lavoratori
assoggettati
all'imposta
alla fonte**

Art. 104 cpv. 1 e 2

¹I lavoratori senza permesso di domicilio che hanno domicilio o dimora fiscale nel Cantone sono assoggettati a un'imposta alla fonte per il loro reddito da attività lucrativa dipendente. Ne sono eccettuati i redditi assoggettati all'imposizione secondo la procedura di conteggio semplificata di cui all'articolo 37a.

²I coniugi che vivono in comunione domestica non sono assoggettati all'imposta alla fonte se uno di essi ha la cittadinanza svizzera o possiede il permesso di domicilio.

Art. 105 cpv. 2

²Sono imponibili:

- a) i redditi da attività lucrativa dipendente secondo l'articolo 104 capoverso 1, i proventi accessori quali i vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di collaboratore, nonché le prestazioni in natura, escluse

tuttavia le spese di formazione e formazione continua professionali sostenute dal datore di lavoro di cui all'articolo 16 capoverso 3;

- b) i proventi compensativi; e
- c) le prestazioni ai sensi dell'articolo 18 capoverso 3 della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 20 dicembre 1946 (LAVS).

CAPITOLO II Calcolo della ritenuta d'imposta alla fonte

Principio

Art. 106

¹Le aliquote della ritenuta d'imposta alla fonte sono fissate dal Consiglio di Stato in base alle aliquote vigenti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Esse comprendono le imposte federali, cantonali e comunali.

²Fatti salvi gli articoli 108 e 109, le ritenute d'imposta alla fonte di cui agli articoli da 104 a 109 sostituiscono le imposte cantonali e comunali prelevate con la procedura ordinaria.

³L'imposta comunale è calcolata secondo l'onere fiscale medio del Cantone.

Aliquote della ritenuta d'imposta alla fonte

Art. 107

¹Per i contribuenti imposti secondo l'articolo 104, per il calcolo delle aliquote della ritenuta d'imposta, il Consiglio di Stato considera (cumulativamente):

- a) le aliquote dell'imposta federale diretta che devono essere inglobate nella ritenuta;
- b) le seguenti categorie di contribuenti (singolarmente):
 1. persone celibi o nubili, divorziate, separate legalmente o di fatto o vedove, che non vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose di sostentamento (tabella A);
 2. coniugi non separati legalmente o di fatto, nel caso in cui uno solo dei coniugi eserciti un'attività lucrativa (tabella B);
 3. coniugi non separati legalmente o di fatto che esercitano entrambi un'attività lucrativa (tabella C);
 4. persone che ricevono prestazioni ai sensi dell'articolo 18 capoverso 3 della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 20 dicembre 1946 (tabella D);
 5. persone con imposizione secondo la procedura di conteggio semplificata di cui all'articolo 37a (tabella E);
 6. lavoratori frontalieri, secondo l'Accordo tra la Svizzera e l'Italia relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine del 3 ottobre 1974, che risiedono in un Comune italiano di confine e il cui coniuge esercita un'attività lucrativa al di fuori della Svizzera (tabella F);

7. persone assoggettate all'imposta alla fonte che percepiscono proventi compensativi di cui al capoverso 6 che non sono versati tramite il datore di lavoro (tabella G);
 8. persone celibi o nubili, divorziate, separate legalmente o di fatto o vedove, che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale (tabella H);
 9. frontalieri secondo la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza dell'11 agosto 1971 (CDI-D) che adempiono le condizioni richieste per il tariffario A (tabella L);
 10. frontalieri secondo la CDI-D che adempiono le condizioni richieste per la tabella B (tabella M);
 11. frontalieri secondo la CDI-D che adempiono le condizioni richieste per la tabella C (tabella N);
 12. frontalieri secondo la CDI-D che adempiono le condizioni richieste per la tabella H (tabella P);
 13. frontalieri secondo la CDI-D che adempiono le condizioni richieste per la tabella G (tabella Q).
- c) gli importi forfettari per le spese professionali (art. 25), i premi d'assicurazioni (art. 32 cpv. 1 lett. d, f e g) e le deduzioni sociali (art. 34).

²Il Consiglio di Stato pubblica le aliquote delle diverse categorie di contribuenti e gli importi forfettari di cui al capoverso 1.

³Per il calcolo della ritenuta si considerano la tredicesima mensilità, le gratifiche, l'occupazione irregolare, il lavoro remunerato su base oraria, il reddito derivante da un'attività lucrativa a tempo parziale o accessoria, le prestazioni ai sensi dell'articolo 18 capoverso 3 LAVS, i cambiamenti di tariffa, gli adeguamenti o le correzioni retroattive del salario nonché le prestazioni fornite prima dell'inizio o dopo il termine dell'impiego.

⁴Le liquidazioni in capitale versate dal datore di lavoro al lavoratore per prestazioni ricorrenti, sono assoggettate all'imposta alla fonte al momento del pagamento. Esse si sommano al salario versato nello stesso periodo. Il reddito determinante ai fini dell'aliquota risulta quindi dalla somma della liquidazione in capitale per prestazioni ricorrenti e del salario pagato nello stesso periodo.

⁵Le indennità giornaliere e gli altri proventi compensativi versati dal datore di lavoro sono tassati, congiuntamente al reddito da attività lucrativa dipendente, conformemente alle corrispondenti aliquote d'imposta alla fonte.

⁶I proventi compensativi (indennità giornaliere, rendite ecc.) versati direttamente ai beneficiari della prestazione (lavoratori) da un'assicurazione, una cassa di compensazione, una cassa di disoccupazione o analoghi fornitori della prestazione, devono essere tassati alla fonte dagli stessi fornitori della prestazione applicando le corrispondenti aliquote d'imposta alla fonte. Se, oltre ai proventi compensativi, il beneficiario consegue un altro reddito da attività lucrativa, entrambi questi elementi devono essere convertiti in reddito mensile per calcolare il reddito determinante ai fini dell'aliquota.

⁷Per la determinazione delle aliquote per la trattenuta d'imposta fa stato la situazione personale della persona assoggettata all'imposta alla fonte al momento della scadenza della prestazione imponibile (art. 240 cpv. 4).

CAPITOLO III
Tassazione ordinaria ulteriore

**Tassazione
ordinaria ulteriore
obbligatoria**

Art. 108

¹Le persone assoggettate all'imposta alla fonte conformemente all'articolo 104 capoverso 1 sono tassate secondo la procedura ordinaria ulteriore se:

- a) il loro reddito lordo raggiunge o supera un determinato importo nel corso di un anno fiscale; o
- b) dispongono di proventi non imponibili alla fonte.

²Il Consiglio di Stato stabilisce l'importo di cui al capoverso 1 lettera a.

³È tassato secondo la procedura ordinaria ulteriore anche il coniuge che vive in comunione domestica con una persona di cui al capoverso 1.

⁴Le persone che dispongono di proventi di cui al capoverso 1 lettera b devono chiedere all'autorità competente il modulo per la dichiarazione d'imposta entro il 31 marzo dell'anno successivo al corrispondente anno fiscale.

⁵La tassazione ordinaria ulteriore si applica fino al termine dell'assoggettamento all'imposta alla fonte.

⁶L'imposta trattenuta alla fonte è computata senza interessi.

**Tassazione
ordinaria ulteriore
su richiesta**

Art. 109

¹Le persone assoggettate all'imposta alla fonte conformemente all'articolo 104 capoverso 1 e che non soddisfano nessuna delle condizioni di cui all'articolo 108 capoverso 1 sono tassate secondo la procedura ordinaria ulteriore su richiesta.

²La richiesta concerne anche il coniuge che vive in comunione domestica con il richiedente.

³Essa deve essere presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo al corrispondente anno fiscale. Per le persone che lasciano la Svizzera il termine per la presentazione della richiesta scade al momento della notificazione della loro partenza.

⁴Se la tassazione ordinaria ulteriore non è richiesta, l'imposta alla fonte sostituisce l'imposta cantonale riscossa sul reddito da attività lucrativa secondo la procedura ordinaria. Successivamente non sono concesse altre deduzioni supplementari.

⁵È applicabile l'articolo 108 capoversi 5 e 6.

TITOLO II
Persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera e persone giuridiche senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera

Lavoratori assoggettati all'imposta alla fonte

Art. 110

¹I frontalieri, i dimoranti settimanali e i dimoranti di breve durata domiciliati all'estero sono assoggettati all'imposta alla fonte conformemente all'articolo 105 per il loro reddito da attività lucrativa dipendente conseguito nel Cantone. Ne sono eccettuati i redditi assoggettati all'imposizione secondo la procedura di conteggio semplificata di cui all'articolo 37a.

²Sono assoggettate all'imposta alla fonte conformemente agli articoli 104-109 anche le persone domiciliate all'estero che lavorano, nel traffico internazionale, a bordo di una nave o di un battello, di un aeromobile o di un veicolo di trasporto stradale, e che ricevono un salario o altre remunerazioni da un datore di lavoro avente sede o stabilimento d'impresa nel Cantone; ne è eccettuata l'imposizione dei marittimi che lavorano a bordo di navi d'alto mare.

Calcolo della ritenuta d'imposta per i lavoratori assoggettati all'imposta alla fonte secondo l'art. 110

Art. 111

¹Le aliquote della ritenuta d'imposta alla fonte sono fissate dal Consiglio di Stato in base alle aliquote vigenti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Esse comprendono le imposte federali, cantonali e comunali.

²Fatto salvo l'articolo 118 e 119, l'imposta alla fonte sostituisce l'imposta cantonale e comunale riscossa sul reddito da attività lucrativa secondo la procedura ordinaria. Successivamente non sono concesse altre deduzioni supplementari.

³L'imposta comunale per le categorie di contribuenti di cui al capoverso 5 lettera b, numero I, è calcolata secondo l'onere fiscale medio del Cantone.

⁴L'imposta comunale per le categorie di contribuenti di cui al capoverso 5 lettera b, numero II, corrisponde all'ammontare dell'imposta cantonale base (art. 1a).

⁵Per il calcolo delle aliquote della ritenuta d'imposta, il Consiglio di Stato considera (cumulativamente):

- a) le aliquote dell'imposta federale diretta che devono essere inglobate nella ritenuta;
- b) le seguenti categorie di contribuenti (singolarmente):
 - I. contribuente titolare di un permesso di dimora o per dimorante temporaneo con residenza all'estero, di un permesso per frontaliere oppure cittadino svizzero residente all'estero con rientro settimanale:
 - A. persone celibi o nubili, divorziate, separate legalmente o di fatto o vedove, che non vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose di sostentamento (tabella A);
 - B. coniugi non separati legalmente o di fatto, nel caso in cui uno solo dei coniugi eserciti un'attività lucrativa (tabella B);
 - C. coniugi non separati legalmente o di fatto che esercitano entrambi un'attività lucrativa (tabella C);

- D. persone che ricevono prestazioni ai sensi dell'articolo 18 capoverso 3 della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 20 dicembre 1946 (tabella D);
 - E. persone con imposizione secondo la procedura di conteggio semplificata di cui all'articolo 37a (tabella E);
 - F. lavoratori frontalieri, secondo l'Accordo tra la Svizzera e l'Italia relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine del 3 ottobre 1974, che risiedono in un Comune italiano di confine e il cui coniuge esercita un'attività lucrativa al di fuori della Svizzera (tabella F);
 - G. persone assoggettate all'imposta alla fonte che percepiscono proventi compensativi di cui al capoverso 10 che non sono versati tramite il datore di lavoro (tabella G);
 - H. persone celibi o nubili, divorziate, separate legalmente o di fatto o vedove, che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale (tabella H);
 - I. frontalieri secondo la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza dell'11 agosto 1971 (CDI-D) che adempiono le condizioni richieste per la tabella A (tabella L);
 - J. frontalieri secondo la CDI-D che adempiono le condizioni richieste per la tabella B (tabella M);
 - K. frontalieri secondo la CDI-D che adempiono le condizioni richieste per la tabella C (tabella N);
 - L. frontalieri secondo la CDI-D che adempiono le condizioni richieste per la tabella H (tabella P);
 - M. frontalieri secondo la CDI-D che adempiono le condizioni richieste per la tabella G (tabella Q).
- II. contribuente titolare di un permesso per frontaliere o cittadino svizzero residente all'estero, che rientra giornalmente al proprio domicilio:
- A. persone celibi o nubili, divorziate, separate legalmente o di fatto o vedove, che non vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose di sostentamento (tabella R);
 - B. coniugi non separati legalmente o di fatto, nel caso in cui uno solo dei coniugi eserciti un'attività lucrativa (tabella S);
 - C. coniugi non separati legalmente o di fatto che esercitano entrambi un'attività lucrativa (tabella T);
 - D. persone celibi o nubili, divorziate, separate legalmente o di fatto o vedove, che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale (tabella U).
- c) gli importi forfettari per le spese professionali (art. 25), i premi d'assicurazioni (art. 32 cpv. 1 lett. d, f e g) e le deduzioni sociali (art. 34).

⁶Il Consiglio di Stato pubblica le aliquote delle diverse categorie di contribuenti e gli importi forfettari di cui al capoverso 5.

⁷Per il calcolo della ritenuta si considerano, la tredicesima mensilità, le gratifiche, l'occupazione irregolare, il lavoro remunerato su base oraria, il reddito derivante da un'attività lucrativa a tempo parziale o accessoria, le prestazioni ai sensi dell'articolo 18 capoverso 3 LAVS, i cambiamenti di aliquota, gli adeguamenti o le correzioni retroattive del salario nonché le prestazioni fornite prima dell'inizio o dopo il termine dell'impiego.

⁸Le liquidazioni in capitale versate dal datore di lavoro al lavoratore per prestazioni ricorrenti, sono assoggettate all'imposta alla fonte al momento del pagamento. Esse si sommano al salario versato nello stesso periodo. Il reddito determinante ai fini dell'aliquota risulta quindi dalla somma della liquidazione in capitale per prestazioni ricorrenti e del salario pagato nello stesso periodo.

⁹Le indennità giornaliere e gli altri proventi compensativi versati dal datore di lavoro sono tassati, congiuntamente al reddito da attività lucrativa dipendente, conformemente alle corrispondenti aliquote d'imposta alla fonte.

¹⁰I proventi compensativi (indennità giornaliere, rendite ecc.) versati direttamente ai beneficiari della prestazione (lavoratori) da un'assicurazione, una cassa di compensazione, una cassa di disoccupazione o analoghi fornitori della prestazione, devono essere tassati alla fonte dagli stessi fornitori della prestazione applicando le corrispondenti aliquote d'imposta alla fonte. Se, oltre ai proventi compensativi, il beneficiario consegue un altro reddito da attività lucrativa, entrambi questi elementi devono essere convertiti in reddito mensile per calcolare il reddito determinante ai fini dell'aliquota.

¹¹Per la determinazione delle aliquote per la trattenuta d'imposta fa stato la situazione personale della persona assoggettata all'imposta alla fonte al momento della scadenza della prestazione imponibile (art. 240 cpv. 4).

Artisti, sportivi e conferenzieri

Art. 112

¹I professionisti dello spettacolo come gli artisti di teatro, di varietà, di cinema, della radio o della televisione come pure i musicisti, gli altri artisti, gli sportivi e i conferenzieri, domiciliati all'estero devono pagare l'imposta sui proventi della loro attività personale nel Cantone, comprese le rispettive indennità. La stessa cosa vale per i proventi e le indennità che non sono pagati all'artista, allo sportivo o al conferenziere medesimo, ma ad un terzo che ha organizzato la loro attività.

²L'aliquota della trattenuta per l'imposta cantonale e comunale è del:

- 14,2 per cento per introiti giornalieri fino a 200 franchi;
- 17,6 per cento per introiti giornalieri di 201 franchi fino a 1'000 franchi;
- 20 per cento per introiti giornalieri di 1'001 franchi e fino a 3'000 franchi;
- 23 per cento per introiti giornalieri superiori a 3'000 franchi.

³Per introiti giornalieri s'intendono i proventi lordi comprensivi dei redditi accessori e delle indennità, fatta deduzione dei costi di conseguimento. Questi ultimi ammontano:

- a) al 50 per cento dei proventi lordi per gli artisti;
- b) al 20 per cento dei proventi lordi per gli sportivi e i conferenzieri.

⁴L'organizzatore della manifestazione è solidalmente responsabile del pagamento dell'imposta.

⁵Il Consiglio di Stato disciplina l'ammontare dei proventi lordi a partire dal quale è riscossa l'imposta alla fonte.

Amministratori**Art. 113**

¹Le persone, domiciliate all'estero, membri dell'amministrazione o della direzione di persone giuridiche aventi sede o amministrazione effettiva nel Cantone, devono l'imposta sui tantièmes, gettoni di presenza, indennità fisse, partecipazioni di collaboratore e altre remunerazioni loro versate. Lo stesso vale se tali indennità sono versate a un terzo.

²Le persone, domiciliate all'estero, membri dell'amministrazione o della direzione di imprese estere aventi uno stabilimento d'impresa nel Cantone, devono l'imposta sui tantièmes, gettoni di presenza, indennità fisse, partecipazioni di collaboratore e altre remunerazioni loro versate e addebitate allo stabilimento d'impresa.

³L'aliquota della trattenuta per l'imposta cantonale e comunale è stabilita al 25 per cento dei proventi lordi.

Creditori ipotecari**Art. 114**

¹Le persone, domiciliate all'estero, titolari o usufruttuarie di crediti garantiti mediante pegno immobiliare o manuale su fondi situati nel Cantone, devono l'imposta sugli interessi loro versati.

²L'aliquota della trattenuta per l'imposta cantonale e comunale è stabilita al 30 per cento dei proventi lordi.

Beneficiari di prestazioni previdenziali dell'impiego pubblico**Art. 115**

¹I beneficiari domiciliati all'estero che, in seguito a precedenti attività dipendenti di diritto pubblico, ricevono pensioni, assegni di quiescenza o altre prestazioni da un datore di lavoro o da un'istituzione di previdenza avente sede nel Cantone, devono l'imposta su tali prestazioni.

²L'aliquota della trattenuta per l'imposta cantonale e comunale è stabilita al 9 per cento dei proventi lordi. Per le prestazioni in capitale l'aliquota è calcolata conformemente all'articolo 38.

Beneficiari di prestazioni previdenziali di diritto privato**Art. 116**

¹Le persone, domiciliate all'estero, che, in seguito a precedenti attività dipendenti di diritto privato, ricevono prestazioni da istituzioni di diritto privato di previdenza professionale o da forme riconosciute di previdenza individuale vincolata con sede o stabilimento d'impresa nel Cantone, devono l'imposta su queste prestazioni.

²L'aliquota della trattenuta per l'imposta cantonale e comunale è stabilita al 9 per cento dei proventi lordi. Per le prestazioni in capitale l'aliquota è calcolata conformemente all'articolo 38.

Beneficiari delle partecipazioni di collaboratore

Art. 117

¹Le persone domiciliate all'estero al momento in cui realizzano vantaggi valutabili in denaro risultanti da opzioni bloccate di collaboratore (art. 16b cpv. 3) devono, conformemente all'articolo 16d, una quota proporzionale dell'imposta per il vantaggio valutabile in denaro.

²L'aliquota della trattenuta per l'imposta cantonale e comunale è stabilita al 25 per cento del vantaggio valutabile in denaro.

Tassazione ordinaria ulteriore su richiesta

Art. 118

¹Le persone assoggettate all'imposta alla fonte secondo l'articolo 110 possono, entro il 31 marzo dell'anno successivo al corrispondente anno fiscale, richiedere una tassazione ordinaria ulteriore per ogni periodo fiscale se:

- a) la parte preponderante dei loro proventi mondiali, compresi i proventi del coniuge, è imponibile in Svizzera;
- b) la loro situazione è paragonabile a quella di un contribuente domiciliato in Svizzera; o
- c) siffatta tassazione è necessaria per far valere deduzioni previste in convenzioni intese ad evitare la doppia imposizione.

²L'imposta trattenuta alla fonte è computata senza interessi.

³Il Consiglio di Stato precisa le condizioni di cui al capoverso 1 e disciplina la procedura.

Tassazione ordinaria ulteriore d'ufficio

Art. 119

¹In situazioni estreme, in particolare per quanto concerne le deduzioni forfettarie computate nell'aliquota dell'imposta alla fonte, le autorità fiscali cantonali competenti possono richiedere una tassazione ordinaria ulteriore d'ufficio a favore o a sfavore del contribuente.

²Il Consiglio di Stato disciplina le condizioni.

TITOLO III
Obblighi del debitore della prestazione imponibile

Obblighi del debitore della prestazione imponibile

Art. 120

¹Il debitore della prestazione imponibile ha l'obbligo di:

- a) trattenere l'imposta dovuta alla scadenza delle prestazioni pecuniarie e di riscuotere, presso il contribuente o il lavoratore, l'imposta dovuta sulle altre prestazioni (segnatamente le prestazioni in natura e le mance);
- b) fornire al contribuente una distinta o un'attestazione relativa alla trattenuta d'imposta;

- c) versare periodicamente le imposte all'autorità fiscale competente;
- d) allestire, tramite l'applicativo ufficiale, i conteggi corrispondenti e trasmetterli per via elettronica all'indirizzo dell'autorità fiscale competente, nonché consentire a quest'ultima la consultazione di tutti i documenti utili al controllo della riscossione dell'imposta;
- e) versare la quota proporzionale dell'imposta sulle opzioni di collaboratore esercitate all'estero; il datore di lavoro deve la quota proporzionale dell'imposta anche se il vantaggio valutabile in denaro è versato da una società estera del gruppo.

²Il debitore della prestazione imponibile che omette di inviare i conteggi d'imposta, che presenta i conteggi incompleti o che li inoltra in maniera non conforme, è diffidato a rimediarsi entro un congruo termine. Per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato.

³Contro la diffida è data facoltà di reclamo all'autorità fiscale e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro i termini stabiliti dagli articoli 206 e 227.

⁴Per i contribuenti di cui all'articolo 104, l'imposta alla fonte deve essere parimenti trattenuta se il contribuente ha domicilio o dimora fiscali in un altro Cantone.

⁵Il debitore della prestazione imponibile è solidalmente responsabile con il contribuente o il lavoratore per il prelevamento delle imposte alla fonte. Egli è inoltre l'unico responsabile del successivo riversamento degli importi ricevuti all'autorità fiscale.

⁶Il debitore della prestazione imponibile riceve una provvigione di riscossione del 1.5 per cento sulle imposte trattenute, riversate e conteggiate ai sensi del capoverso 1. La provvigione è direttamente dedotta dall'importo del riversamento e può essere ridotta dall'autorità fiscale se il debitore della prestazione imponibile contravviene ai suoi obblighi procedurali. Essa decade completamente nel caso in cui l'autorità fiscale deve procedere ad una tassazione d'ufficio per la mancata presentazione del conteggio di cui al capoverso 1 lettera c o per l'inoltro non conforme ai sensi del capoverso 1 lettera d.

⁷Per le prestazioni in capitale, la provvigione di riscossione è pari all'1 per cento dell'ammontare complessivo dell'imposta alla fonte, ma al massimo a 50 franchi per ogni prestazione in capitale per quanto concerne l'imposta alla fonte di Confederazione, Cantone e Comune.

Art. 120a

Abrogato

Art. 120b

Abrogato

TITOLO IV
Competenza territoriale e relazioni intercantionali e intercomunali

**Competenza
territoriale e relazioni
intercantionali**

Art. 121

¹Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:

- a) per i lavoratori di cui all'articolo 104, secondo il diritto del Cantone in cui il lavoratore ha il domicilio o la dimora fiscali alla scadenza della prestazione imponibile;
- b) per le persone di cui agli articoli 110 e 113-117, secondo il diritto del Cantone in cui il debitore della prestazione imponibile ha il domicilio o la dimora fiscale oppure la sede o l'amministrazione alla scadenza della prestazione imponibile; se la prestazione imponibile è versata da uno stabilimento d'impresa situato in un altro Cantone o dallo stabilimento di un'impresa senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera, il calcolo e la riscossione dell'imposta alla fonte si fondano sul diritto del Cantone in cui è situato lo stabilimento d'impresa;
- c) per le persone di cui all'articolo 112, secondo il diritto del Cantone in cui gli artisti, gli sportivi o i conferenzieri esercitano la loro attività.

²Se il lavoratore di cui all'articolo 110 è un dimorante settimanale, si applica per analogia il capoverso 1 lettera a.

³Il debitore della prestazione imponibile versa l'imposta alla fonte al Cantone competente secondo il capoverso 1.

⁴Per la tassazione ordinaria ulteriore è competente:

- a) per i lavoratori di cui al capoverso 1 lettera a, il Cantone in cui il contribuente aveva il domicilio o la dimora fiscale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
- b) per i lavoratori di cui al capoverso 1 lettera b, il Cantone in cui il contribuente esercitava l'attività lucrativa alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
- c) per i lavoratori di cui al capoverso 2, il Cantone in cui il contribuente era dimorante settimanale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento.

⁵Il Cantone competente secondo il capoverso 4 ha diritto a eventuali importi di imposta alla fonte versati ad altri Cantoni durante l'anno civile. Le imposte rimosse in eccesso sono restituite al lavoratore; è invece chiesto il pagamento di quelle non ancora versate.

⁶I Cantoni si prestano gratuitamente assistenza amministrativa e giudiziaria per la riscossione dell'imposta alla fonte.

**Competenza
territoriale e relazioni
intercomunali**

Art. 122

¹Per la tassazione ordinaria ulteriore il contribuente è assoggettato:

- a) per i lavoratori di cui all'articolo 121 capoverso 4 lettera a, nel Comune in cui il contribuente aveva il domicilio o la dimora fiscale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;

- b) per i lavoratori di cui all'articolo 121 capoverso 4 lettera b, nel Comune in cui il contribuente esercitava l'attività lucrativa alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
- c) per i lavoratori di cui all'articolo 121 capoverso 4 lettera c, nel Comune in cui il contribuente era dimorante settimanale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;

²Le competenze delle autorità di tassazione sono regolate dall'articolo 180 capoverso 3.

³I Comuni si prestano gratuitamente assistenza amministrativa e giudiziaria per la riscossione dell'imposta alla fonte.

Art. 185 cpv. 2

²Per adempiere i loro compiti legali, la Divisione delle contribuzioni e le autorità di cui all'articolo 184 sono autorizzate a utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti conformemente alle disposizioni della LAVS.

Art. 191

Abrogato

Rappresentanza in Svizzera

Art. 200a (nuovo)

Le autorità fiscali possono esigere che il contribuente con domicilio o sede all'estero designi un rappresentante in Svizzera.

Recapito obbligatorio e rappresentanza in Svizzera

Art. 209a (nuovo)

¹Le autorità fiscali possono esigere che il contribuente con domicilio o sede all'estero designi un rappresentante in Svizzera.

²Le persone che richiedono una tassazione ordinaria ulteriore secondo l'articolo 118 devono fornire i documenti necessari e indicare un recapito in Svizzera. Se non è indicato alcun recapito o se durante la procedura di tassazione il recapito perde validità, l'autorità competente impartisce al contribuente un termine adeguato per l'indicazione di un recapito valido. Se tale termine scade infruttuoso la ritenuta d'imposta alla fonte sostituisce le imposte cantonali e comunali prelevate con la procedura ordinaria. L'articolo 192 capoverso 5 si applica per analogia.

Art. 210

¹Il contribuente può esigere dall'autorità di tassazione, entro il 31 marzo dell'anno fiscale successivo a quello della scadenza della prestazione, una decisione in merito alla sussistenza e all'estensione dell'assoggettamento se:

- a) contesta la ritenuta d'imposta alla fonte indicata nell'attestazione di cui all'articolo 120; o
- b) non ha ricevuto dal datore di lavoro l'attestazione di cui all'articolo 120.

²Il debitore della prestazione imponibile può esigere dall'autorità di tassazione, entro il 31 marzo dell'anno fiscale successivo a quello della scadenza della prestazione, una decisione in merito alla sussistenza e all'estensione dell'assoggettamento.

³Egli è tenuto ad operare la ritenuta d'imposta alla fonte sino a quando la decisione è cresciuta in giudicato.

Art. 211 cpv. 3 (nuovo)

³Se il debitore della prestazione imponibile non ha operato oppure ha operato solo in parte la ritenuta d'imposta e non è possibile procedere a una riscossione posticipata presso il medesimo, l'autorità di tassazione può obbligare il contribuente a pagare gli arretrati dell'imposta alla fonte dovuta.

Art. 240 cpv. 4

⁴La trattenuta dell'imposta alla fonte scade al momento del pagamento, del versamento, del bonifico, dell'accreditamento o della compensazione della prestazione imponibile.

Art. 274 cpv. 2

²Essi partecipano all'imposta alla fonte prelevata dal Cantone, ai sensi degli articoli 104-121 sul reddito di determinate persone fisiche e giuridiche, conformemente all'articolo 277 capoverso 3^{bis}.

Art. 276 cpv. 2

²Essa è calcolata applicando il moltiplicatore comunale all'imposta cantonale base. Resta riservato l'articolo 111 capoverso 4 per l'imposizione alla fonte e l'imposizione ordinaria ulteriore delle categorie di contribuenti di cui all'articolo 111 capoverso 5 lettera b numero II.

Art. 277 cpv. 3^{bis}

^{3bis}Le persone assoggettate all'imposta alla fonte devono l'imposta al Cantone. Questo riversa una quota del gettito dell'imposta alla fonte ai Comuni, in base a una chiave di riparto, stabilita dal Consiglio di Stato, dopo deduzione della provvigione di riscossione ai sensi dell'articolo 296 capoverso 5.

Art. 278 cpv. 2

²Nelle relazioni intercomunali gli effetti dovuti all'inizio, alla modifica o alla fine dell'assoggettamento in virtù dell'appartenenza personale sono disciplinati dagli articoli 54 capoverso 1 e 63a capoverso 1 nonché, per le persone fisiche assoggettate all'imposta secondo l'articolo 104, dagli articoli 121 e 122.

Allestimento dei conteggi dell'imposta alla fonte e provvigione di riscossione

Art. 315

¹In deroga all'articolo 120 capoverso 1 lettera d, per il periodo fiscale 2021, il debitore della prestazione imponibile può allestire e trasmettere all'autorità fiscale, i conteggi dell'imposta alla fonte in formato cartaceo. Deve consentire alla medesima la consultazione di tutti i documenti utili al controllo della riscossione dell'imposta.

²In deroga all'articolo 120 capoverso 6, per il periodo fiscale 2021, il debitore della prestazione imponibile riceve, nel caso di utilizzo dell'applicativo iFonte, una provvigione di riscossione del 2 per cento sulle imposte trattenute e riversate e dell'1 per cento negli altri casi. La provvigione è direttamente dedotta dall'importo del riversamento e può essere ridotta dall'autorità fiscale se il debitore della prestazione imponibile contravviene ai suoi obblighi procedurali. Essa decade completamente nel caso in cui l'autorità fiscale deve procedere ad una tassazione d'ufficio per la mancata presentazione del conteggio di cui all'articolo 120 capoverso 1 lettera c.

II

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2021.